



Alberto Stagno d'Alcontres
Nicola de Luca

Le società

SECONDA EDIZIONE INTERAMENTE RIVEDUTA E AMPLIATA



Giappichelli

Prefazione alla seconda edizione

Sono passati ormai alcuni anni dall'uscita del terzo tomo della prima edizione (2019); e molti di più da quella del secondo (2017) e del primo (2015). Era sicuramente venuto il tempo di una nuova edizione, date le significative innovazioni, sia normative sia soprattutto giurisprudenziali, nel frattempo intercorse.

Con la possibilità di avere davanti a noi tutta l'opera completa, e di poterla sfogliare e rileggere, abbiamo colto l'occasione per rivederla profondamente e renderla più armoniosa ed equilibrata: quindi, non abbiamo solo aggiunto le novità; abbiamo anche tagliato e riscritto dove ci sembrava utile.

Le società si presenta nella seconda edizione come un volume unico, senza suddivisione in tomi, del resto, sin dall'inizio concepiti con numerazione di pagine continua: è stata solo la complessità dell'opera a farla uscire a rate, non una nostra preferenza. Il volume unico ha indubbi vantaggi perché consente di avere un unico sommario, un'unica guida bibliografica, un unico indice analitico: elementi che indubbiamente acquistano maggiore utilità soprattutto per chi consulta il testo alla ricerca di un'informazione specifica. In questa prospettiva, abbiamo ritenuto opportuno – soprattutto nei capitoli iniziali, dedicati alle società in generale e alle società di persone – suddividere alcuni sottoparagrafi molto lunghi, in testi più brevi, per rendere più netta l'individuazione del tema e quindi più agevole la sua ricerca. Il filo del discorso resta comunque continuo, perché il nostro obiettivo è invogliare alla lettura consecutiva di tutto il testo.

Le innovazioni normative di cui tenere conto erano molte: dalla disciplina delle società benefit (2015), a quella delle s.r.l.-PMI (2017), a quella della costituzione di società di capitali con atto pubblico informatico (2021); e ancora, e forse soprattutto, a quella del nuovo (e nuovissimo, dati i significativi cambiamenti del 2022) codice della crisi e dell'insolvenza (2019), nonché a quella ancora più recente della trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere (2023). L'aggiornamento più significativo, in ogni caso, è stato quello necessitato dall'evoluzione della giurisprudenza. Solo per fare alcuni esempi: dopo la prima edizione sono intervenute pronunce di notevolissimo rilievo, in materia di amministratore non socio e amministratore persona giuridica di società personali, di opzioni *put* a prezzo definito (e patto leonino), di clausole di *russian rou-*

lette, di conflitto di interessi degli amministratori e processo, di inesistenza di deliberazioni assembleari, di effetti estintivi della fusione sulla incorporata, e tante altre.

Come accennato, non ci siamo limitati ad aggiungere. Abbiamo spesso reputato opportuno riscrivere, soprattutto quando l'ordine dato nei singoli tomi non era quello che avremmo giudicato il migliore alla luce dell'opera compiuta. In questo senso, abbiamo spostato la disciplina delle società quotate e dei mercati nella sezione dedicata alle basi economiche. Ancora, tutta la disciplina delle società sottoposte a liquidazione giudiziale è stata concentrata nel quinto capitolo, ove si espone il c.d. diritto societario della crisi: è qui, non nelle società di persone, che si tratta dell'estensione della liquidazione giudiziale della società ai soci illimitatamente responsabili, ed è qui, dunque, che viene compiutamente trattato il complesso tema della c.d. supersocietà di fatto.

In alcuni casi abbiamo peraltro reputato necessario aggiungere temi a cui non avevamo pensato nella prima edizione. Il più importante degli innesti è quello dedicato all'esame del c.d. *share purchase agreement* (SPA), di cui forniamo anche un modello (in inglese, dato che è questa la lingua in cui più frequentemente viene redatto nella prassi): la rilevanza pratica di questo contratto, che addirittura connota l'intero settore di affari delle fusioni e acquisizioni o *mergers and acquisitions* (M&A), esige che di esso si parli, con un livello adeguato di profondità, non solo nelle riviste, ma anche nelle opere di divulgazione scientifica e didattica.

Lasciamo ai lettori il compito di valutare e criticare. Delle critiche – e non solo di queste, naturalmente – faremo tesoro per il futuro. Da ultimo, ma sentitamente, rivolgiamo un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato durante la stesura e al termine di essa: segnalando le novità, correggendo le bozze, verificando i riferimenti incrociati, aggiornando l'indice analitico.

Palermo-Roma, 31 marzo 2023

A.S.d'A. – N.d.L.

Guida bibliografica

Anche se, nel sistema universitario italiano, il diritto societario è solo un capitolo del diritto commerciale, certamente lo stesso ha assunto una dimensione e un'importanza tali da giustificare spesso l'autonomia didattica e, quindi, testi universitari ad esso specificamente dedicati¹. Ma il diritto societario è anche materia di rilievo (peraltro, sempre crescente) per tutte le professioni legali, dall'avvocatura, alla magistratura, al notariato, nonché per gli aziendalisti: per la preparazione all'esercizio di queste professioni, e poi per la loro pratica, nonché per studi universitari superiori, spesso occorrono opere sistematiche più ampie e, soprattutto, dotate di un apparato di riferimenti bibliografici, che consentano l'approfondimento dei temi appresi all'università.

Testi del genere sono ben conosciuti all'estero² e lo erano anche in Italia prima della Riforma del diritto societario del 2003³: con la Riforma, questi testi non sono stati aggiornati⁴, mentre si è sviluppato un genere letterario preceden-

¹ Si possono ricordare: AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*⁵, Giuffrè, Milano, 2012; DI SABATO, *Diritto societario*³, a cura di Blandini, Giuffrè, Milano, 2011; ASSOCIAZIONE PREITE, *Diritto delle società*, Il Mulino, Bologna, 2009; COTTINO, *Diritto societario*², a cura di Cagnasso, Cedam, Padova, 2011; nonché, tra i manuali di diritto commerciale, i volumi dedicati alle società o, comunque, le ampie trattazioni sul diritto delle società di: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2., *Diritto delle società*¹⁰, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, 2020; CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, III, Giappichelli, Torino, 2017; FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*¹⁵, Giuffrè, Milano, 2011; PRESTI-RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, II, *Società*¹⁰, Zanichelli, Bologna, 2021; VISENTINI, *Diritto commerciale*, II, *Imprenditore. Società di persone*, Cedam, Padova, 2011; ID., *Diritto commerciale*, III, *Società per azioni*, Cedam, Padova, 2012.

² Si possono ricordare, ad es.: in Germania, SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht*⁴, Carl Heymanns, Köln, Bonn, Berlin, München, 2002 (di cui è prevista, da molto tempo, una nuova edizione, la cui uscita è ora stimata nel 2024); in Francia, COZIAN-DEBOISSY-VIANDIER, *Droit des sociétés*³⁵, Lexis Nexis, Paris, 2022; in Gran Bretagna, GOWER'S *Principles of Modern Company Law*¹¹, ed. by Davies, Worthington, Hare, Sweet&Maxwell, London, 2021; negli Stati Uniti, COX-HAZEN, *On corporations*³, Aspen Publishers, Aspen, 2010.

³ Prima della Riforma si disponeva delle opere di DI SABATO, *Manuale delle società*⁵, Utet, Torino, 1995; FERRI, *Le società*³, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, X/3, Utet, Torino, 1987; GRAZIANI, *Diritto delle società*⁵, Morano, Napoli, 1963; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Giappichelli, Torino, 1959.

⁴ Sebbene dirette a soddisfare le esigenze di insegnamento di tutto il diritto commerciale nelle

temente poco sviluppato⁵, il commentario, tuttavia, da una parte connotato dall'approccio non sistematico, e dall'altro lato spesso limitato alle società di capitali e alle cooperative (oggetto di riforma)⁶.

Per queste ragioni, quest'opera si colloca deliberatamente a metà strada tra due generi diversi, il manuale e il trattato. Come tutti i manuali universitari, vuole permettere una lettura consecutiva del testo, sul filo di un discorso organico che consenta, a chi non conosce la materia, di avvicinarsi ad essa, di comprenderla, di farla propria. Ha però anche la vocazione dell'opera sistematica che permette, a chi conosce la materia nelle sue linee generali, di "interrogare il libro" per ottenere risposte, o almeno indicazioni per risolvere i quesiti che la sua professione gli pone. Il nostro obiettivo è di rivolgerci a destinatari di lungo periodo: dapprima ai nostri studenti universitari, specializzandi e dottorandi di ricerca, e quindi ai giuristi o agli economisti che diverranno, al termine del loro percorso formativo.

università, e quindi necessariamente di ampiezza adeguata a questo scopo, le opere di CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, e FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società* (cit. a nt. 1), non rinunciano a presentare un apparato di riferimenti in nota. Similmente è concepito il manuale di CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, III, (cit. a nt. 1). In questo libro, ci si confronterà molto spesso con queste importanti Opere sistematiche: al riguardo, si segnala la scelta di citare non solo l'ultima, ma anche la tredicesima edizione del FERRARA-CORSI, risalente al 2006, la quale contiene una trattazione più estesa delle società in generale e delle società di persone.

⁵ Prima della Riforma, l'unico commentario completo dedicato al diritto delle società era lo Scialoja-Branca, in più volumi: quello di FERRI, dedicato alle società in generale e alle società di persone; quello di FRÈ (solo in parte aggiornato da SBISÀ e da CAVALLO BORGIA), dedicato alle società per azioni; quello di COSTI, dedicato alle società in accomandita per azioni; quello di SANTINI, dedicato alle società a responsabilità limitata; quello di SIMONETTO, dedicato alle operazioni straordinarie; quello di BONFANTE, dedicato alle cooperative. L'ultimo volume, in realtà uscito dopo la riforma, è di DE LUCA, dedicato alle mutue assicuratrici. A seguito della Riforma, hanno visto la luce alcuni volumi aggiornati, che si trovano indicati in seguito, nelle abbreviazioni. Non era invece completo, sebbene con volumi di grande rilievo, il commentario al codice civile diretto da Schlesinger, proseguito anche dopo la Riforma: e v. in seguito nelle abbreviazioni, anche per l'indicazione dei volumi di trattati dedicati al diritto delle società.

⁶ Si possono ricordare: COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, Bologna, 2004; D'ALESSANDRO (a cura di), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, Padova, 2010; MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, Padova, 2005; MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Egea, Milano, 2005-2008; NICCOLINI-STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Jovene, Napoli, 2004; SANDULLI-SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Giappichelli, Torino, 2003; nonché, sebbene non si tratti esattamente di un commentario, ABBADESSA-PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, Utet, Torino, 2006-2007.

V., inoltre, di commento a tutte le disposizioni in materia di società, i due volumi di ABRIANI-STELLA RICHTER jr. (a cura di), *Codice commentato delle società*, Utet, Torino, 2010; il volume di MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*³, Cedam, Padova, 2015; i quattro volumi di SANTOSUOSSO (a cura di), *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, in GABRIELLI (a cura di), *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 2014-2015.

Per compendiare le due diverse anime del progetto editoriale, abbiamo immaginato di ricorrere ad una sistematica che permettesse (e agevolasse) sia la lettura consecutiva, sia la consultazione. Abbiamo così diviso la materia societaria in cinque capitoli, privilegiando la trattazione degli istituti secondo una sequenza logica, senza troppo prestare omaggio a quella del codice civile, ormai troppo rimaneggiata dagli interventi di riforma.

Dei cinque capitoli, il primo è dedicato alle società in generale, il secondo alle società di persone, il terzo alle società di capitali, il quarto alle società mutualistiche e il quinto agli istituti transtipici. Il primo capitolo ha una vocazione prettamente formativa, anche se si trova a risolvere alcune questioni pratiche, ed è stato concepito come una sorta di intervista virtuale tra il lettore e gli autori: i titoli dei paragrafi in cui si articola, infatti, sono le domande che ci immaginiamo si ponga chi si accosta alla materia; il testo contiene quelle che, a noi pare, siano le risposte, o forse, gli argomenti che permettono di proseguire nella lettura del libro alla ricerca della risposta. Il secondo, il terzo e il quarto capitolo raccolgono la disciplina dei *tipi societari*, riorganizzandola per *classi*: l'obiettivo che ci siamo posti è quello di considerare i tipi societari non come monadi normative, ma come isole di arcipelaghi omogenei, sottolineando, in una lettura transtipica, analogie e differenze tra istituti. Il quinto capitolo raccoglie gli istituti propriamente transtipici: la disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali (confrontandola anche con quella delle cooperative e mutue assicuratrici), la disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) e quella della direzione e coordinamento di società (dove abbiamo collocato anche quella dei patrimoni destinati, e cioè della società multidivisionale).

In questa sistematica, il frequente ricorso alle note a piè di pagina è pensato per favorire la lettura consecutiva del testo. Il testo, semplice e diretto, è destinato soprattutto a chi deve apprendere la materia; illustra perciò la disciplina positiva e, ove opportuno, problematizza la sua applicazione in concreto: si fa spesso ricorso ad esempi pratici, graficamente evidenziati. A favorire la consultazione del testo è invece preordinata la sequenza dei capitoli, contraddistinti da numerazione romana (I-V), e delle rispettive suddivisioni. Tutti i capitoli – ad eccezione dei primi due – sono a loro volta divisi in sezioni (contraddistinte da numerazione araba) e, ove occorra, in sottosezioni (contraddistinte da lettere maiuscole), paragrafi e sottoparagrafi (ancora contraddistinti da numerazione araba) che semplificano l'individuazione dei temi. I paragrafi o sottoparagrafi sono concepiti per esaurire i temi, e attraverso semplici richiami alfanumerici in parentesi tonde (ad es., III.1.A.3.1., che significa Capitolo III, Sezione 1, Sottosezione A, Paragrafo 3, Sottoparagrafo 1) rimandano ad altre parti del testo ove sono affrontate questioni connesse o presupposte. Allo stesso criterio è ispirato anche l'indice analitico, il quale inoltre sfrutta anche la numerazione dei tioletti laterali (richiamati con numeri arabi entro parentesi) che, all'interno dei paragrafi o sottoparagrafi, designano i singoli temi.

A beneficio sia del lettore consecutivo, sia di chi consulta il testo, ad ogni capitolo, sezione o sottosezione, è premesso un breve sommario (*overview*) che illustra discorsivamente lo svolgimento dei paragrafi e sottoparagrafi in essi contenuti, rimandando, per i dettagli, al paragrafo o sottoparagrafo in cui è trattato un determinato tema. Per il lettore consecutivo, il sommario serve a cogliere il senso del capitolo, sezione o sottosezione, a seguire il filo che unisce i temi e a verificare in seguito l'apprendimento dei contenuti. Per chi consulta il testo, il sommario guida alla ricerca delle informazioni, dirigendo al paragrafo o sottoparagrafo dove è affrontato il tema e alle relative note di riferimenti.

Le note a piè di pagina, ove non contengono riferimenti a disciplina di maggiore dettaglio, che altrimenti appesantirebbe il testo, rendendo faticosa la lettura consecutiva, sono per lo più dedicate a raccogliere gli orientamenti di giurisprudenza, le linee guida degli organismi di categoria (massime dei consigli notarili, principi degli organismi di contabilità, orientamenti delle autorità di vigilanza e così via) e i riferimenti alla dottrina.

A questo proposito, non potendo coltivare l'ambizione della completezza, abbiamo dovuto necessariamente seguire dei criteri di selezione e organizzazione dei riferimenti. Abbiamo reputato corretto, in linea di principio, restringere l'arco temporale dei riferimenti alla letteratura e alle pronunce successive al 2003, l'anno in cui è stata adottata la più significativa riforma del diritto societario, dopo l'approvazione del codice civile, seppur limitata alle sole società di capitali e mutualistiche. Si aggiungono a questi, i riferimenti ai volumi, agli articoli di dottrina e alle pronunce di giurisprudenza (soprattutto di legittimità) che, sebbene anteriori, ancora oggi sono in grado di influenzare il pensiero dei giuristi, tanto degli studiosi quanto degli operatori.

Le note forniscono direttamente il riferimento bibliografico dei contributi apparsi su riviste o enciclopedie – AUTORE, Rivista[anno/volume]pagina iniziale, pagina specifica –, dei volumi monografici che affrontano temi specialistici e che non sono richiamati più volte nel capitolo – AUTORE [*Titolo*, editore, città, anno] – e della giurisprudenza edita, con indicazione della prima pagina ed eventualmente della pagina specifica cui si fa riferimento: la giurisprudenza è tratta prevalentemente dal Repertorio del Foro Italiano on-line (ed oggi da *Foroplus*), e quindi tendenzialmente datata dal 1981 in poi. Per i volumi richiamati più volte nel capitolo, i trattati e i commentari in più volumi, nonché per gli scritti in onore e le opere generali, le note forniscono solo una citazione essenziale dell'opera che ne consente univocamente il riconoscimento, con l'indicazione dell'autore, del volume, ed eventualmente del tomo, come riportati sul testo originale: per le opere monografiche, abbiamo impiegato una variante del noto formato Harvard (AUTORE [anno], pagina); per i trattati, i commentari, gli scritti in onore e le opere generali, l'indicazione del curatore o dell'omaggiato, del volume e dell'autore (ad es., Studi Omaggiato/AUTORE, pagina; Curatore o sigle

dei curatori[volume e tomo]/AUTORE, pagina). L'indicazione completa dell'opera citata si ricava dalle abbreviazioni.

Nel riportare le citazioni per esteso, abbiamo così approfittato per proporre un percorso bibliografico di approfondimento sui cinque capitoli in cui risulta suddivisa la materia, che possa fungere da guida bibliografica non solo per chi ha necessità di applicare il diritto societario, ma anche per chi intenda studiarlo sistematicamente e contribuire al suo progresso scientifico.

Ci piace infine ricordare, con le parole di due autorevoli giuristi, che «il vero diritto nasce dalle critiche»: saremo quindi lieti di riceverne per poterci migliorare⁷.

ABBREVIAZIONI

A) LEGGI⁸

c. ass. priv.	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private
c.c. 1865	Regio Decreto 25 giugno 1865, Approvazione del testo del Codice civile
c. comm. 1865	Regio Decreto 25 giugno 1865, Approvazione del testo del Codice di commercio
c. comm. 1882	Regio Decreto 31 ottobre 1882, Approvazione del testo del Codice di commercio
l. not.	Legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
c.p.c.	Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Approvazione del Codice di procedura civile
c.c.	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile
c.c.i.	Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
c. nav.	Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione

⁷ La citazione è da G. COTTINO-R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in *Società di persone e consorzi*, a cura di G. Cottino, M. Sarale e R. Weigmann, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2004, 13, nt. 13. Osservazioni e suggerimenti possono essere indirizzati a nicola.deluca@unicampania.it o a ndeluca@luiss.it e saranno sottoposti anche al prof. Stagno d'Alcontres.

⁸ Sono riportate le abbreviazioni delle leggi mai indicate per esteso nel testo; altrimenti, le leggi vengono citate per la prima volta per esteso e, successivamente, con la sola indicazione del tipo di provvedimento, del numero e dell'anno. Nel testo, i riferimenti normativi sono sempre contenuti entro parentesi quadre; ove il riferimento sia solo ad un numero si intende un articolo del codice civile.

Direttive consolidate 2013	Dir. n. 2013/34/UE, del 26 giugno 2013
Direttive consolidate 2017	Dir. n. 2017/1132/UE, del 14 giugno 2017
l. fall.	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa – Legge fallimentare
t.u.b.	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
t.u.f.	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Reg. Emittenti	Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti
Reg. Borsa	Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a., deliberato dal consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2022 e approvato dalla Consob con delibera n. 22540 del 7 dicembre 2022
TUE	Trattato sull'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009

B) TRATTATI

Bessone[volume]/AUTORE	<i>Trattato di diritto privato</i> , diretto da M. Bessone, Giappichelli, Torino: - LENER Raffaele, TUCCI Andrea, <i>Le società di capitali. L'assemblea nelle società di capitali</i> , XVII, 2000
Buonocore/AUTORE	<i>Trattato di diritto commerciale</i> , diretto da V. Buonocore, Giappichelli, Torino: - DONATIVI Vincenzo, <i>Patti parasociali</i> , 2022 - RIVOLTA Gian Carlo, <i>Le società. Principi generali</i> , 2014 - LENER Raffaele, TUCCI Andrea, <i>Società per azioni. L'assemblea</i> , 2012 - RACUGNO Gabriele, <i>La società cooperativa</i> , 2006
Busi-Preite/AUTORE	<i>Trattato sulle società di persone</i> , diretto da C.A. Busi e F. Preite, Utet, Torino, 2015
Cicu-Messineo[volume e tomo]/AUTORE	<i>Trattato di diritto civile e commerciale</i> , già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano: - GALGANO Francesco, <i>Le società in genere. Le società di persone</i> ³ , XXVIII, 2007 - RIVOLTA Gian Carlo M., <i>La società a responsabilità limitata</i> , XXX, 1982 - BORGIOI Alessandro, <i>Consorzi e società consortili</i> , XLI.3, 1985

- Cicu-Messineo[SPA e tomo]/AUTORE *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, *La società per azioni*, Giuffrè, Milano:
- ANGELICI Carlo, *Principi e problemi*, I, 2012
- Colombo-Portale[volume e tomo]/AUTORE *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino:
- AUTORI VARI, *Tipo – Costituzione – Nullità*, 1*, 2004
 - AUTORI VARI, *Capitale – Euro e azioni – Conferimenti in danaro*, 1**, 2004
 - AUTORI VARI, *Conferimenti in natura – Versamenti dei soci – Prestazioni accessorie*, 1***, 2004
 - AUTORI VARI, *Azioni – Gruppi*, 2* e 2**, 1991
 - AUTORI VARI, *Assemblea*, 3* e 3**, 1994
 - AUTORI VARI, *Amministratori – Direttore generale*, 4, 1991
 - AUTORI VARI, *Controlli – Obbligazioni*, 5, 1988
 - AUTORI VARI, *Modificazioni statutarie – Recesso – Riduzione del capitale*, 6*, 1993
 - COLOMBO Giovanni Emanuele, OLIVIERI Gustavo, *Bilancio di esercizio e consolidato*, 7*, 1994
 - AUTORI VARI, *Fusione – Scissione*, 7**1 e 7**2, 2004
 - CABRAS Giovanni, NICCOLINI Giuseppe, *Trasformazione – Scioglimento*, 7***, 1997
 - AUTORI VARI, *Società di diritto speciale*, 8, 1992
 - BALLARINO Tito, MUSCO Enzo, *Profili internationalprivatistici e profili penalistici*, 9*, 1994
 - AUTORI VARI, *Profili tributari e profili concorsuali*, 9**, 1993
 - AUTORI VARI, *Società per azioni e mercato mobiliare*, 10* e 10**, 1993
- Cottino[volume]/AUTORE *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova:
- AUTORI VARI, *Società di persone e consorzi*, III, 2004
 - AUTORI VARI, *Le società azionarie*, IV.1, 2010
 - MONTALENTI Paolo, *Le società quotate*, IV.2, 2004
 - CAGNASSO Oreste, *Le società a responsabilità limitata*, V.1, 2007
 - AUTORI VARI, *Le operazioni societarie straordinarie*, V.2, 2011
 - BONFANTE Guido, *La società cooperativa*, V.3, 2014
 - COSTI Renzo, ENRIQUES Luca, *Il mercato mobiliare*, VIII, 2004
- Donativi[volume]/AUTORE *Trattato delle società*, diretto da V. Donativi, Utet, Torino, 2022

Galgano[volume]/AUTORE

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova:

- AUTORI VARI, *La concorrenza e i consorzi*, IV, 1981
- GALGANO Francesco, *Società in accomandita per azioni*; ZANARONE Giuseppe, *Società a responsabilità limitata*; TANTINI Giovanni, *Trasformazione e fusione della società*, VIII, 1985
- GALGANO Francesco, *Il nuovo diritto societario*, XXIX, 2003
- AUTORI VARI, *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di M. Bione, R. Guidotti, E. Pederzini, LXV, 2012

Ibba-Marasà[volume]/AUTORE

Trattato delle società a responsabilità limitata, a cura di C. Ibba e G. Marasà, Cedam, Padova:

- *Il tipo. La costituzione*, I, in preparazione
- *I conferimenti. Il capitale. Le quote*, II, in preparazione
- *I soci. Il finanziamento*, III, in preparazione
- AUTORI VARI, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, IV, 2009
- AUTORI VARI, *L'amministrazione. La responsabilità gestoria*, V, 2012
- *I controlli. L'ordinamento contabile. I gruppi*, VI, in preparazione
- AUTORI VARI, *La trasformazione. La fusione e la scissione. Lo scioglimento e la liquidazione*, VII, 2015
- FICARI Valerio, GIAMPAOLINO Carlo Felice, *Profili fallimentari e tributari*, VIII, 2012

Iudica-Zatti/AUTORE

Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano:

- MARASÀ Giorgio, *Le società in genere*², 2000

Perlingieri[volume]/AUTORE

Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato, diretto da P. Perlingieri, Esi, Napoli:

- DI SABATO Franco, *Società in generale. Società di persone*, V/4, 2004
- BLANDINI Antonio, *Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*, V/10, 2005

Rescigno[volume]/AUTORE

Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Utet, Torino:

- *Persone e famiglia-I*, 2, 1982
- *Impresa e lavoro-II*, 16, 1985
- *Impresa e lavoro-III*, 17, 1985
- *Appendice di aggiornamento 1987-1990*, 22, 1991
- *Impresa e lavoro*², 16***, 2011
- *Impresa e lavoro*², 16****, 2011
- *Impresa e lavoro*², 16*****, 2012
- *Impresa e lavoro*², 16*****, 2013

- Sacco[volume]/AUTORE *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Utet, Torino
- CAGNASSO Oreste, *I singoli contratti*, 6, *La società semplice*, 1998
- Vassalli[volume e tomo]/AUTORE *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, Utet, Torino:
- FERRI Giuseppe, *Le società*³, X/3, 1987
 - CASANOVA Mario, *Impresa e azienda*², X/1, 1986

C) COMMENTARI

- Abbadessa-Portale/AUTORE *Le società per azioni*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Tomi I-II, Giuffrè, Milano, 2016
- Benazzo-Patriarca/AUTORE *Codice commentato delle s.r.l.*, a cura di P. Benazzo e S. Patriarca, Utet, Torino, 2006
- CBCM[volume]/AUTORE *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Tomi I, II e III, Zanichelli, Bologna, 2004
- d'Alessandro[volume]/AUTORE *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da F. d'Alessandro, Voll. 1-5, Piccin, Padova, 2010
- Gabrielli-Lener[volume]/AUTORE *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della gestione d'affari – Del pagamento dell'indebito – Dell'arricchimento senza causa*, a cura di R. Lener, Utet, Torino:
- [1987-2041] 2015
- Gabrielli-Santosuosso[volume]/AUTORE *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, a cura di D.U. Santosuosso, Utet, Torino:
- [2247-2378] 2015
 - [2379-2451], 2015
 - [2452-2510], 2015
 - [2511-2574] 2014
- Maffei Alberti/AUTORE *Il nuovo diritto delle società – Commentario sistematico al d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6 aggiornato al d.leg. 28 dicembre 2004 n. 310*, a cura di A. Maffei Alberti, Voll. 1-4, Cedam, Padova, 2005
- MBGN[volume]/AUTORE *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea, Milano:
- [2325-2345] *Costituzione – Conferimenti*, a cura di M. Notari, 2008
 - [2346-2362] *Azioni*, a cura di M. Notari, 2008
 - [2363-2379ter] *Assemblea*, a cura di A. Picciau, 2008
 - [2380-2396] *Amministratori*, a cura di F. Ghezzi, 2005

- [2397-2409septies] *Collegio Sindacale – Controllo contabile*, a cura di F. Ghezzi, 2005
 - [2409octies-2409noviesdecies] *Sistemi alternativi di amministrazione e controllo*, a cura di F. Ghezzi, 2005
 - [2410-2435bis] *Obbligazioni – Bilancio*, a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, 2006
 - [2462-2483] *Società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, 2008
 - [2498-2506quater] *Trasformazione – Fusione – Scissione*, a cura di L.A. Bianchi, 2006
 - [2511-2548] *Società cooperative*, a cura di G. Presti, 2007
- Niccolini-Stagno d’Alcontres/AUTORE *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, I-III, Jovene, Napoli, 2004
- Sandulli-Santoro[volume e tomo]/AUTORE *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli, Torino, 2003
- Schlesinger[volume]/AUTORE *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano:
- BUONOCORE Vincenzo, *Le società. Disposizioni generali (artt. 2247-2250)*, 2000
 - BUONOCORE Vincenzo, *Società in nome collettivo (artt. 2291-2312)*, 1995
 - GALGANO Francesco, *Le società per azioni. Principi generali (artt. 2325-2341)*, 1996
 - PISANI MASSAMORMILE Andrea, *I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti “pericolosi”. Prestazioni accessorie (artt. 2342-2345)*, II ed., a cura di F. Di Girolamo, 2015
 - ANGELICI Carlo, *Della società per azioni. Le azioni (artt. 2346-2356)*, 1992
 - SBISÀ Giuseppe, *I limiti alla circolazione di azioni (art. 2355-bis)*, 2019
 - TEDESCHI Guido U., *Il collegio sindacale (artt. 2397-2408)*, 1992
 - DELLI PRISCOLI Lorenzo, *Delle modificazioni dello statuto. Diritto di recesso (artt. 2437-2437-sexies)*, 2013
 - VENTORUZZO Marco, SANDRELLI Giulio, *Riduzione del capitale sociale (artt. 2445-2447)*, 2013
 - SANTAGATA Renato, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis-2447decies)*, 2014
 - ZANARONE Giuseppe, *Della società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483)*, Tomo I e 2, 2010
 - GHIONNI CRIVELLI VISCONTI Paolo, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali (artt. 2484-2496)*, 2021

Scialoja-Branca[volume]/AUTORE

- CAGNASSO Oreste, BONFANTE Alessandra, *La trasformazione (artt. 2498-2500 novies)²*, 2010
- BISCARETTI DI RUFFIA Claudio, GAMBARO Edoardo, *Delle società costituite all'estero (artt. 2507-2510)*, 2013
- BASSI Amedeo, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (artt. 2511-2548)*, 1988

Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di Francesco Galgano, Zanichelli/Il Foro Italiano, Bologna-Roma:

- GALGANO Francesco, *Associazioni non riconosciute e comitati (artt. 36-42)*, 1976
- GALGANO Francesco, *Persone giuridiche (artt. 11-35)²*, 2006
- FERRI Giuseppe, *Delle società (artt. 2247-2324)³*, 1981
- FRÈ Giancarlo, SBISÀ Giuseppe, *Della società per azioni (artt. 2325-2409)⁶*, 1997
- GALGANO Francesco, ZANELLI Pietro, SBISÀ Giuseppe, *Della società per azioni. Disposizioni generali – Della costituzione per pubblica sottoscrizione – Dei promotori e dei soci fondatori – Dei patti parasociali (artt. 2325-2341ter)*, 2006
- FRANZONI Massimo, *Della società per azioni. Dell'amministrazione e del controllo. Disposizioni generali. Degli amministratori (artt. 2380-2396)*, 2008
- FRANZONI Massimo, *Della società per azioni. Dell'amministrazione e del controllo. Del collegio sindacale. Della revisione legale dei conti (artt. 2397-2409 septies)*, 2015
- CAVALLO BORGIA Rossella, *Della società per azioni. Delle obbligazioni (artt. 2410-2420ter)*, 2005
- MANES Paola, PASQUARIELLO Federica, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis-2447decies)*, 2013
- BARCELLONA Eugenio, COSTI Renzo, GRANDE STEVENS Franço, *Della società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)*, 2005
- SANTINI Anna Lisa, SALVATORE Lorenzo, BENATTI Lorenzo, PAOLUCCI Maria Ginevra, *Della società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483)*, 2014
- GALGANO Francesco, *Della direzione e coordinamento di società (artt. 2497-2497septies)*, 2005

- CAVANNA Maurizio, *Della fusione delle società (artt. 2501-2505quater)*, 2018
- BERTOLOTTI Angelo, *Della scissione delle società (2506-2506quater)*, 2015
- ENRIQUES Luca, *Della società costituite all'estero (artt. 2507-2510)*, 2007
- BONFANTE Guido, *Delle imprese cooperative (artt. 2511-2545)*, 1999
- DE LUCA Nicola, *Delle mutue assicuratrici (artt. 2546-2548)*, 2006
- MOSCO Gian Domenico, *ConSORZI per il coordinamento della produzione e degli scambi (artt. 2602-2620)*, 2017

D) STUDI IN ONORE

- Studi Abbadessa/AUTORE *Organizzazione, finanziamento e crisi dell'impresa – Studi dedicati a Pietro Abbadessa*, a cura di M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerra, A. Sciarrone Alibrandi, Utet, Torino, 2014
- Studi Belviso/AUTORE *Studi in onore di Umberto Belviso*, I-III, Cacucci, Bari, 2011
- Studi Campobasso[volume]/AUTORE *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, I-IV, Utet, Torino, 2006-2007
- Studi Colombo[2011]/AUTORE *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Giappichelli, Torino, 2011
- Studi Colombo[2020]/AUTORE *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, Giappichelli, Torino, 2020
- Studi Di Sabato[volume]/AUTORE *Studi per Franco Di Sabato*, I-IV, Esi, Napoli, 2009
- Studi Jaeger/AUTORE *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Giuffrè, Milano, 2011
- Studi Montalenti/AUTORE *Studi in onore di Paolo Mantalenti*, Giappichelli, Torino, 2022
- Studi Piras/AUTORE *Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010
- Studi Portale/AUTORE *S.r.l. Commentario. Dedicato a Giuseppe Portale*, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Giuffrè, Milano, 2011
- Studi Rossi/AUTORE *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, Giuffrè, Milano, 2002
- Studi Sacco/AUTORE *La comparazione giuridica alle soglie del 3° Millennio. Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, Giuffrè, Milano, 1994
- Studi Sandulli[volume]/AUTORE *In ricordo di Michele Sandulli. I. La nuova disciplina delle procedure concorsuali. II. Crisi e insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2019

- Studi Zanarone/AUTORE *Il diritto delle società fra persistenze e innovazioni. Studi in onore di Giuseppe Zanarone*, a cura di P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Utet, Torino, 2011
- E) OPERE GENERALI
- Bianchi/AUTORE BIANCHI Luigi Arturo (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001
- Bussoletti/AUTORE BUSSOLETTI Mario (a cura di), *La nuova disciplina dei bilanci di società (commento al d.leg. 9 aprile 1991 n. 127)*, Giappichelli, Torino, 1993
- Cagnasso-Panzani/AUTORE CAGNASSO Oreste e PANZANI Luciano, *Le nuove spa*, Zanichelli, Bologna:
- vol. I: *La spa – Profili comparatistici – La costituzione*, 2013
 - vol. II: *Azioni – Strumenti finanziari e partecipativi – Obbligazioni*, 2013
 - vol. IV: *I sistemi di amministrazione e controllo*, 2012
- CAMPOBASSO [volume] CAMPOBASSO Gian Franco, *Diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino:
- 1. *Diritto dell'impresa*⁸, 2022
 - 2. *Diritto delle società*¹⁰, 2020
 - 3. *Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*⁶, 2022
- Cassottana-Nuzzo/AUTORE CASSOTTANA Marco e NUZZO Antonio (a cura di), *Diritto commerciale comunitario*², Giappichelli, Torino, 2006
- Cian[volume]/AUTORE CIAN Marco (a cura di), *Diritto commerciale*, III, *Diritto delle società*, Giappichelli, Torino, 2017
- de Luca/AUTORE DE LUCA Nicola (a cura di), *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.leg. 27 gennaio 2010 n. 39)*, NLCC[2011]93
- DI SABATO [1995] DI SABATO Franco, *Manuale delle società*⁵, Utet, Torino, 1995
- DI SABATO [2011] DI SABATO Franco, *Le società*³, a cura di A. Blandini, Giuffrè, Milano, 2011
- FERRARA-CORSI [2006] FERRARA Francesco jr. e CORSI Francesco, *Gli imprenditori e le società*¹³, Giuffrè, Milano, 2006
- FERRARA-CORSI [2011] FERRARA Francesco jr. e CORSI Francesco, *Gli imprenditori e le società*¹⁵, Giuffrè, Milano, 2011
- Guerrieri/AUTORE GUERRIERI Gianluca (a cura di), *La nuova disciplina dei diritti degli azionisti (d.leg. 27 gennaio 2010 n. 27)*, NLCC[2011]507
- Pederzini/AUTORE PEDERZINI Elisabetta (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*³, Giappichelli, Torino, 2016
- PRESTI-RESCIGNO [2015] PRESTI Gaetano e RESCIGNO Matteo, *Corso di diritto commerciale*⁷, Zanichelli, Bologna, 2015 (in due volumi o volume unico con medesima impaginazione)

- Serra-Spolidoro/AUTORE SERRA Antonio, SPOLIDORO Marco S. (a cura di), *Fusioni e scissioni di società (commento al d. leg. n. 22 del 16 gennaio 1991)*, Giappichelli, Torino, 1994
- VISENTINI [volume] VISENTINI Gustavo, *Diritto commerciale*, Cedam, Padova:
 - II, *Imprenditore. Società di persone*, 2011;
 - III, *Società per azioni*, 2012

F) PERCORSO BIBLIOGRAFICO

I-II. *Le società in generale. Le società di persone*

- ABRIANI [1994] ABRIANI Niccolò, *Il divieto del patto leonino*, Giuffrè, Milano, 1994
- AMATUCCI [1971] AMATUCCI Alberto, *Società e comunione*, Jovene, Napoli, 1971
- ANGELICI [1975] ANGELICI Carlo, *La società nulla*, Giuffrè, Milano, 1975
- BENATTI [2006] BENATTI Lorenzo, *Il rendiconto delle società di persone*, Giuffrè, Milano, 2006
- BERTOLOTI [2013] BERTOLOTI Gianluca, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2013
- BOLAFFI [1975] BOLAFFI Renzo, *La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1975 (ristampa)
- BUONOCORE [1960] BUONOCORE VINCENZO, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Morano, Napoli, 1960 (ora ristampa ESL, Napoli, 2011)
- CETRA [2003] CETRA Antonio, *L'impresa collettiva non societaria*, Giappichelli, Torino, 2003
- CETRA [2013] CETRA Antonio, *La persona giuridica amministratore*, Giappichelli, Torino, 2013
- De Giorgi/AUTORE DE GIORGI Maria Vita (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Cedam, Padova, 2007
- DENOZZA [1973] DENOZZA Francesco, *Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle società personali*, Giuffrè, Milano, 1973
- DI SABATO [1967] DI SABATO Franco, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Morano, Napoli, 1967 (ora ristampa Giuffrè, Milano, 2005)
- FERRI JR. [2001] FERRI Giuseppe jr., *Investimento e conferimento*, Giuffrè, Milano, 2001
- FERRO LUZZI [1971] FERRO LUZZI Paolo, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971 (ora ristampa 2001)
- GALGANO [1960] GALGANO Francesco, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Cedam, Padova, 1960
- GALGANO [1963] GALGANO Francesco, *Degli amministratori di società personali*, Cedam, Padova, 1963
- GALGANO [1993] GALGANO Francesco, *Lex Mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 1993
- GALLETTI [2002] GALLETTI Danilo, *Il creditore particolare del socio*, Giuffrè, Milano, 2002
- GHIDINI [1972] GHIDINI Mario, *Le società personali*, Cedam, Padova, 1972
- IBBA [1992] IBBA Carlo, *Le società «legali»*, Giappichelli, Torino, 1992

- MARASÀ [1984] MARASÀ Giorgio, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984
- MENGGI [1984] MENGGI Ilario, *La morte del socio nelle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1984
- MIRONE [1998] MIRONE Aurelio, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Giappichelli, Torino, 1998
- MONTALENTI [1985] MONTALENTI Paolo, *Il socio accomandante*, Giuffrè, Milano, 1985
- PERRINO [1997] PERRINO Michele, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè, Milano, 1997
- PESCATORE [1974] PESCATORE Salvatore, *Attività e comunione nelle strutture societarie*, Giuffrè, Milano, 1974
- PISANI [2000] PISANI Luca, *Società di persone "a struttura corporativa"*, Giappichelli, Torino, 2000
- PISCITELLO [1995] PISCITELLO Paolo, *Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote. Modelli legali ed autonomia statutaria*, Giappichelli, Torino, 1995
- Ascarelli-Mignoli-Portale/AUTORE
PORTALE [2007] ASCARELLI Tullio, MIGNOLI Ariberto, *Letture per un corso di diritto commerciale comparato*, a cura di G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2007
PORTALE Giuseppe B., *Lezioni di diritto privato comparato²*, Giappichelli, Torino, 2007
- PREITE [1988] PREITE Disiano, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1988
- RIVOLTA [1965] RIVOLTA Gian Carlo, *La partecipazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1965
- SANTARELLI [1998] SANTARELLI Umberto, *Mercanti e società di mercanti³*, Giappichelli, Torino, 1998
- SCIUTO [2000] SCIUTO Maurizio, *La «mancanza dell'atto costitutivo» di società per azioni*, Cedam, Padova, 2000
- SERRA [1980] SERRA Antonio, *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1980
- SIMONETTO [1959] SIMONETTO Ernesto, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 1959
- SPADA [1974] SPADA Paolo, *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974
- SPATAZZA [1980] SPATAZZA Gaspare, *Le società di fatto*, Giuffrè, Milano, 1980
- SPATAZZA [1991] SPATAZZA Gaspare, *Conferimento di beni in godimento e capitale sociale*, Giuffrè, Milano, 1991
- TASSINARI [1993] TASSINARI Federico, *La rappresentanza nelle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1993
- TREVELYAN [1942] TREVELYAN George Macauley, *English social history. A survey of six centuries, Chaucer to Queen Victoria*, Longman, Green & Co., London, 1942
- UNGARI [1974] UNGARI Paolo, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Bulzoni, Roma, 1974
- VASSALLI [1973] VASSALLI Francesco, *Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali*, Giuffrè, Milano, 1973
- VENDITTI [1955] VENDITTI Antonio, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Jovene, Napoli, 1955

- VOLPE PUTZOLU [1977] VOLPE PUTZOLU Giovanna, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Giuffrè, Milano, 1977
- ZOPPINI [1995] ZOPPINI Andrea, *Le fondazioni: dalla tipicità alle tipologie*, Jovene, Napoli, 1995

III. Le società di capitali

- ABBADESSA [1975] ABBADESSA Pietro, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Giuffrè, Milano, 1975
- ABU AWWAD [2022] ABU AWWAD Amal, *I patti parasociali nelle società chiuse*, Giappichelli, Torino, 2022
- ANGELICI [1975] ANGELICI Carlo, *La società nulla*, Giuffrè, Milano, 1975
- ANGELICI [1998] ANGELICI Carlo, *Società prima dell'iscrizione e responsabilità di «coloro che hanno agito»*, Giuffrè, Milano, 1998
- ANNUNZIATA [2017] ANNUNZIATA Filippo, *La disciplina del mercato mobiliare⁹*, Giappichelli, Torino, 2017
- ARDIZZONE [2010] ARDIZZONE Luigi, *Le azioni proprie nella fusione e nella scissione*, Giuffrè, Milano, 2010
- BALZARINI [1992] BALZARINI Paola, *Le azioni senza diritto di voto*, Giuffrè, Milano, 1992
- BARACHINI [2008] BARACHINI Francesco, *La gestione delegata nella società per azioni*, Giappichelli, Torino, 2008
- BARCELLONA [2003] BARCELLONA Eugenio, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Giappichelli, Torino, 2003
- BARTOLACELLI [2013] BARTOLACELLI Alessio, *La partecipazione non azionaria nella s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2013
- BENAZZO [1992] BENAZZO Paolo, *Rinuncia e transazione in ordine all'azione sociale di responsabilità. Il ruolo dell'assemblea*, Cedam, Padova, 1992
- BERLE-MEANS [1932] BERLE Adolf e MEANS Gardiner, *The Modern Corporation and Private Property*, Transaction Pub., New York, 1932
- BERTACCHINI [1995] BERTACCHINI Elisabetta, *Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1995
- BERTOLOTTI [2008] BERTOLOTTI Gianluca, *Società con prestazioni accessorie*, Giuffrè, Milano, 2008
- BIANCA [2008] BIANCA Massimo, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2008
- BLANDINI [2009] BLANDINI Antonio, *Categorie di quote, categorie di soci. Considerazioni sui diritti particolari dei soci di società a responsabilità limitata, tra struttura personalistica e capitalistica*, Giuffrè, Milano, 2009
- BOCCHINI [1977] BOCCHINI Ermanno, *I vizi della costituzione e la «nullità della società per azioni»*, Jovene, Napoli, 1977
- BOCCHINI [2021] BOCCHINI Ermanno, *Diritto della contabilità delle imprese, 2. Bilancio di esercizio⁵*, Utet, Torino, 2021
- BONELLI [1985] BONELLI Franco, *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1985

- BONELLI [2013] BONELLI Franco, *Gli amministratori di s.p.a. A dieci anni dalla riforma del 2003*, Utet, Torino, 2013
- BORGIOLI [1977] BORGIOLI Alessandro, *La nullità della società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1977
- BRIOLINI [2008] BRIOLINI Federico, *Le azioni restitutorie dei conferimenti in natura*, Giappichelli, Torino, 2008
- BUONOCORE [1960] BUONOCORE Vincenzo, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Morano, Napoli, 1960
- BUSSOLETTI [1985] BUSSOLETTI Mario, *Le società di revisione*, Giuffrè, Milano, 1985
- BUTA [2006] BUTA Grazia Monia, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle spa*, Giappichelli, Torino, 2006
- CABRAS [1978] CABRAS Giovanni, *Le opposizioni di creditori nel diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 1978
- CACCHI PESSANI [2012] CACCHI PESSANI Stefano, *L'assistenza finanziaria per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni*, Giuffrè, Milano, 2012
- CALANDRA BUONAURA [1985] CALANDRA BUONAURA Vincenzo, *Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea nelle società per azioni*, Milano, Giuffrè, 1985.
- CALVOSA [1995] CALVOSA Lucia, *La clausola di riscatto nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1995
- CAPIZZI [2018] CAPIZZI Antonio, *Operazioni straordinarie e tutela degli investitori. Tra rimedi compensativi e rimedi ostativi*, Giappichelli, Torino, 2018
- CARATTOZZOLO [2006] CARATTOZZOLO Matteo, *Il bilancio di esercizio²*, Giuffrè, Milano, 2006
- CARBONETTI [1988] CARBONETTI Francesco, *L'acquisto di azioni proprie*, Giuffrè, Milano, 1988
- CARDARELLI [2001] CARDARELLI Maria Cecilia, *L'azione dematerializzata. Dallo statuto alla fattispecie*, Giuffrè, Milano, 2001
- CARIELLO [1997] CARIELLO Vincenzo, *'Controllo congiunto' e accordi parasociali*, Giuffrè, Milano, 1997
- CARIELLO [2012] CARIELLO Vincenzo, *Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo - vol. I: Il sistema dualistico*, Giappichelli, Torino, 2012
- CASELLA [1983] CASELLA Paolo, *Le obbligazioni convertibili in azioni*, Giuffrè, Milano, 1983
- CASTELLANO [2000] CASTELLANO Michele, *Riserve e organizzazione patrimoniale nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2000
- CAVALLO BORGIA [1978] CAVALLO BORGIA Rossella, *Le obbligazioni convertibili in azioni*, Giuffrè, Milano, 1978
- CAVALLO BORGIA [1981] CAVALLO BORGIA Rossella, *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Giuffrè, Milano, 1981
- CERA [1988] CERA Mario, *Il passaggio di riserve a capitale*, Giuffrè, Milano, 1988
- CIAN [2001] CIAN Marco, *Titoli dematerializzati e circolazione «cartolare»*, Giuffrè, Milano, 2001
- CIAN [2006] CIAN Marco, *Strumenti finanziari partecipativi e poteri di voice*, Giuffrè, Milano, 2006

- CIOCCA [2012] CIOCCA Nicoletta, *Gli strumenti finanziari obbligazionari*, Giuffrè, Milano, 2012
- CHIONNA [2008] CHIONNA Vincenzo Vito, *La pubblicità dei patti parasociali*, Giuffrè, Milano, 2008
- COLOMBO [1965] COLOMBO Giovanni E., *Il bilancio di esercizio della società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1965
- CORAPI [1971] CORAPI Diego, *Gli statuti delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1971
- COSTA [1984] COSTA Concetto, *Le riserve nel diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 1984
- COSTI [2020] COSTI Renzo, *Il mercato mobiliare*¹², Giappichelli, Torino, 2020
- DACCÒ [2013] DACCÒ Alessandra, *«Diritti particolari» e recesso dalla s.r.l.*, Giuffrè, Milano, 2013
- D'ALESSANDRO [1968] D'ALESSANDRO Floriano, *I titoli di partecipazione*, Giuffrè, Milano, 1968
- D'ALESSANDRO [2003] D'ALESSANDRO Carlo, *Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente*, Giuffrè, Milano, 2003
- D'ATTORRE [2007] D'ATTORRE Giacomo, *Il principio di eguaglianza tra soci nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2007
- DE ACUTIS [1981] DE ACUTIS Maurizio, *Le azioni di risparmio*, Giuffrè, Milano, 1981
- DE ANGELIS [2015] DE ANGELIS Lorenzo, *Elementi di diritto contabile - Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*³, Giuffrè, Milano, 2015
- DE FERRA [1964] DE FERRA Gian Paolo, *La circolazione delle partecipazioni azionarie*, Giuffrè, Milano, 1964
- DE MARI [2004] DE MARI Michele, *La quotazione di azioni nei mercati regolamentati: profili negoziali e rilievo organizzativo*, Giappichelli, Torino, 2004
- DE NOVA [2021] DE NOVA Giorgio, *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*⁴, Giappichelli, Torino, 2021
- DELL'ATTI [2012] DELL'ATTI Gabriele, *La rinuncia all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2012
- DE LUCA [2007] DE LUCA Nicola, *Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci*, Giappichelli, Torino, 2007
- DE LUCA [2012] DE LUCA Nicola, *La società azionista e il mercato dei propri titoli*, Giappichelli, Torino, 2012
- DE LUCA [2021] DE LUCA Nicola, *European Company Law*², Cambridge University Press, Cambridge, 2021
- DENTAMARO [2005] DENTAMARO Annamaria, *Quotazione e diritto dell'azionista al disinvestimento*, ESI, Napoli, 2005
- DENTAMARO [2013] DENTAMARO Annamaria, *Autonomia statutaria nella circolazione delle azioni*, Giuffrè, Milano, 2013
- DE STASIO [2008] DE STASIO Vincenzo, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Giuffrè, Milano, 2008
- DI SABATO [1967] Di Sabato Franco, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Morano, Napoli, 1967, rist. Giuffrè, Milano, 2005

- DOMENICHINI [1993] DOMENICHINI Giovanni, *Le obbligazioni convertibili in azioni*, Giuffrè, Milano, 1993
- EASTERBROOK-FISCHEL [1996] EASTERBROOK Frank H. e FISCHEL Daniel R., *L'economia delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1996, trad. it. da *The Economic Structure of Corporate Law*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991
- ENRIQUES [2002] ENRIQUES Luca, *Mercato del controllo societario e tutela degli investitori. La disciplina dell'OPA obbligatoria*, Il Mulino, Bologna, 2002
- FARENGA [1987] FARENGA Luigi, *I patti parasociali*, Giuffrè, Milano, 1987
- FENGHI [1974] FENGHI Francesco, *La riduzione del capitale. Premesse per una ricerca sulla funzione del capitale nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1974
- FERRI jr. [2001] FERRI Giuseppe jr., *Investimento e conferimento*, Giuffrè, Milano, 2001
- FERRO LUZZI [1971] FERRO LUZZI Paolo, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971
- FIGÀ TALAMANCA [1997] FIGÀ TALAMANCA Giovanni, *Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi nella società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1997
- FIORI [1999] FIORI Giovanni, *Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nella redazione del bilancio di esercizio. Considerazioni critiche e profili evolutivi dell'informazione societaria*, Milano, Giuffrè, 1999
- FORTUNATO [1985] FORTUNATO Sabino, *La certificazione del bilancio*, Jovene, Napoli, 1985
- FRIGENI [2009] FRIGENI Claudio, *Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvestimento²*, Giuffrè, Milano, 2009
- FURGIUELE [2013] FURGIUELE Lorenza, *Trasferimento della partecipazione e legittimazione nella società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2013
- GALLETTI [2000] GALLETTI Danilo, *Il recesso nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2000
- GAMBINO [1987] GAMBINO Agostino, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni. Abuso di potere nel procedimento assembleare*, Milano, Giuffrè, 1987
- GARILLI [2012] GARILLI Chiara, *Il consiglio di sorveglianza della società per azioni. Funzioni e competenze*, Giappichelli, Torino, 2012
- GATTI [1975] GATTI Serafino, *La rappresentanza dei soci in assemblea*, Giuffrè, Milano, 1975
- GHIONNI CRIVELLI VISCONTI [2001] GHIONNI CRIVELLI VISCONTI Paolo, *Società a responsabilità limitata a struttura chiusa e intrasferibilità delle quote*, Giappichelli, Torino, 2011
- GIAMPAOLINO [2004] GIAMPAOLINO Carlo Felice, *Le azioni speciali*, Giuffrè, Milano, 2004
- GINEVRA [2001] GINEVRA Enrico, *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2001
- GINEVRA [2012] GINEVRA Enrico, *La partecipazione fiduciaria in s.p.a.*, Giappichelli, Torino, 2012
- GLIOZZI [1970] GLIOZZI Ettore, *Gli atti estranei all'oggetto sociale*, Giuffrè, Milano, 1970

- GROSSO [1999] GROSSO Patrizia, *Categorie di azioni ed assemblee speciali*, Giuffrè, Milano, 1999
- GUERRERA [1995] GUERRERA Fabrizio, *I warrants azionari nelle operazioni di aumento di capitale*, Giappichelli, Torino, 1995
- GUERRIERI [2009] GUERRIERI Gianluca, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2009
- GUIZZI [2000] GUIZZI Giuseppe, *Il titolo azionario come strumento di legittimazione. La circolazione delle azioni tra diritto cartolare, diritto comune e diritto del mercato finanziario*, Giuffrè, Milano, 2000
- IBBA [1995] IBBA Carlo, *La società a responsabilità limitata con un solo socio*, Giappichelli, Torino, 1995
- IRRERA [1992] IRRERA Maurizio, *I "prestiti" dei soci alla società*, Cedam, Padova, 1992
- JAEGER [1963] JAEGER Pier Giusto, *L'interesse sociale*, Giuffrè, Milano, 1963
- JAEGER [1976] JAEGER Pier Giusto, *Il voto «divergente» nella società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1976
- KUTUFÀ [2013] KUTUFÀ Ilaria, *Azioni non emesse e autonomia nella circolazione*, Giappichelli, Torino, 2013
- LA SALA [2011] LA SALA Gian Paolo, *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Giappichelli, Torino, 2011
- LA VILLA [1974] LA VILLA Gianluca, *L'oggetto sociale*, Giuffrè, Milano, 1974
- LATELLA [2007] LATELLA DARIO, *L'azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza*, Giappichelli, Torino, 2007
- LENER [1989] LENER Raffaele, *La «dematerializzazione» dei titoli azionari e il sistema monte titoli*, Giuffrè, Milano, 1989
- LIBONATI [1965] LIBONATI Berardino, *I titoli di credito nominativi*, Giuffrè, Milano, 1965
- LIBONATI [1999] LIBONATI Berardino, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Giuffrè, Milano, 1999
- LOLLI [2003] LOLLI Andrea, *La nota integrativa nel bilancio di esercizio della s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2003
- MACRÌ [2007] MACRÌ Enrico, *Patti parasociali e attività sociale*, Giappichelli, Torino, 2007
- MARANO [2013] MARANO Pierpaolo, *La circolazione delle azioni dematerializzate e la disciplina dei mercati*, Giuffrè, Milano, 2013
- MARASÀ [1984] MARASÀ Giorgio, *Le «società» senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984
- MAUGERI [2005] MAUGERI Marco, *Finanziamenti "anomali" dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2005
- MELI [1991] MELI Vincenzo, *La clausola di prelazione negli statuti delle società per azioni*, ESI, Napoli, 1991
- MENGGHI [1992] MENGGHI Ilario, *L'autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni proprie*, Giuffrè, Milano, 1992
- MENTI [2006] MENTI Paolo, *Socio d'opera e conferimento del valore nelle s.r.l.*, Giuffrè, Milano, 2006

- MEO [1999] MEO Giorgio, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Giuffrè, Milano, 1999
- MIGNOLI [1960] MIGNOLI Ariberto, *Le assemblee speciali*, Giuffrè, Milano, 1960
- MIGNOLI [1966] MIGNOLI Ariberto, *Le «partecipazioni agli utili» nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1966
- MINERVINI [1956] MINERVINI Gustavo, *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956
- MORERA [1988] MORERA Umberto, *L'omologazione degli statuti di società*, Giuffrè, Milano, 1988
- G. MUCCIARELLI [1997] MUCCIARELLI Guido, *Il sopraprezzo delle azioni*, Giuffrè, Milano, 1997
- MUNARI [2014] MUNARI Alessandro, *Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi*, Giappichelli, Torino, 2014
- NICCOLINI [1981] NICCOLINI Giuseppe, *Il capitale sociale minimo*, Giuffrè, Milano, 1981
- NIEDDU ARRICA [2009] NIEDDU ARRICA Fabio, *Il conferimento di prestazione d'opera e servizi nella s.r.l.*, Giuffrè, Milano, 2009
- NUZZO [1990] NUZZO Antonio, *Il vincolo di voto nelle società per azioni*, Luiss-Ceradi, Roma, 1990 (anche in RS[1991]478)
- NUZZO [2003] NUZZO Antonio, *L'abuso della minoranza. Potere, responsabilità e danno nell'esercizio del voto*, Giappichelli, Torino, 2003
- OLIVIERI [1989] OLIVIERI Gustavo, *I conferimenti in natura nelle società per azioni*, Cedam, Padova, 1989
- OLIVIERI [2008] OLIVIERI Gustavo, *Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2008
- ONZA [2008] ONZA Maurizio, *L'apporto di opera e servizi nelle società di capitali*, Cedam, Padova, 2008
- PAOLINI [2014] PAOLINI Alessandra, *Le modificazioni di fatto dell'oggetto sociale*, Giuffrè, Milano, 2014
- C. PATRIARCA [2008] PATRIARCA Camillo, *La distribuzione di utili in natura*, Editoriale scientifica, Napoli, 2008
- S. PATRIARCA [1992] PATRIARCA Sergio, *Le azioni di godimento*, Cedam, Padova, 1992
- PERRINO [1997] PERRINO Michele, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè, Milano, 1997
- PETTITI [1957] PETTITI Domenico, *Contributo allo studio dell'azionista al dividendo*, Giuffrè, Milano, 1957
- PETTITI [1964] PETTITI Domenico, *I titoli obbligazionari delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1964
- PINTO [2008] PINTO Vincenzo, *Funzione amministrativa e diritti degli azionisti*, Giappichelli, Torino, 2008
- PISANI MASSAMORMILE [1992] PISANI MASSAMORMILE Andrea, *Conferimenti in s.p.a. e formazione del capitale*, Jovene, Napoli, 1992
- PISANI MASSAMORMILE [2004] PISANI MASSAMORMILE Andrea, *Minoranze, «abusi» e rimedi*, Giappichelli, Torino, 2004
- PORTALE [1974] PORTALE Giuseppe Benedetto, *I conferimenti in natura «atipici» nelle s.p.a.*, Milano, Giuffrè, 1974

- RIMINI [1993] RIMINI Emanuele, *La mancata attuazione dei conferimenti in natura nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1993
- RIVOLTA [1965] RIVOLTA Gian Carlo M., *La partecipazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1965
- ROSAPEPE [1996] ROSAPEPE Roberto, *La società a responsabilità limitata unipersonale*, Giuffrè, Milano, 1996
- A. ROSSI [1985] ROSSI Adriano, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, Giuffrè, Milano, 1985
- G. ROSSI [1959] ROSSI Guido, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Giuffrè, Milano, 1959
- RUBINO DE RITIS [2001] RUBINO DE RITIS Massimo, *Gli apporti «spontanei» in società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2001
- SANTONI [1985] SANTONI Giuseppe, *Patti parasociali*, Jovene, Napoli, 1985
- SCIMEMI [2003] SCIMEMI Ettore, *La vendita del voto nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2003
- SCIUTO [2000] SCIUTO Maurizio, *La «mancanza dell'atto costitutivo» di società per azioni*, Cedam, Padova, 2000
- SCOGNAMIGLIO [1996] SCOGNAMIGLIO Giuliana, *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Giappichelli, Torino, 1996
- SEMINO [2003] SEMINO Giorgio, *Il problema della validità dei sindacati di voto*, Giuffrè, Milano, 2003
- SENA [1961] SENA Giuseppe, *Il voto nella assemblea delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1961
- SFAMENI [2004] SFAMENI Paolo, *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Egea, Milano, 2004
- SFAMENI [2008] SFAMENI Paolo, *Azioni di categoria e diritti patrimoniali*, Giuffrè, Milano, 2008
- SIMONETTO [1959] SIMONETTO Ernesto, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Cedam, Padova, 1959
- SIRI [2005] SIRI Michele, *I mercati di strumenti finanziari*, Giuffrè, Milano, 2005
- SPATAZZA [1991] SPATAZZA Gaspare, *Conferimento di beni in godimento e capitale sociale*, Giuffrè, Milano, 1991
- SPERANZIN [2006] SPERANZIN Marco, *Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali*, Giuffrè, Milano, 2006
- SPERANZIN [2012] SPERANZIN Marco, *Diritto di sottoscrizione e tutela del socio nella s.r.l.*, Giappichelli, Torino, 2012
- STAGNO D'ALCONTRES [1999] STAGNO D'ALCONTRES Alberto, *Il titolo di credito. Ricostruzione di una disciplina*, Giappichelli, Torino, 1999
- STANGHELLINI [1997] STANGHELLINI Lorenzo, *I limiti statutari alla circolazione delle azioni*, Giuffrè, Milano, 1997
- STELLA RICHTER jr. [1996] STELLA RICHTER Mario jr., *"Trasferimento del controllo" e rapporti tra i soci*, Giuffrè, Milano, 1996
- STRAMPELLI [2009] STRAMPELLI Giovanni, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori – L'effetto degli Ias/Ifrs*, Giappichelli, Torino, 2009
- STRAMPELLI [2022] STRAMPELLI Giovanni, *Diritto contabile*, Giappichelli, Torino, 2022

- TANTINI [1973] TANTINI Giovanni, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle società per azioni*, Cedam, Padova, 1973
- TANTINI [1990] TANTINI Giovanni, *I «versamenti in conto capitale» tra conferimenti e prestiti*, Giuffrè, Milano, 1990
- TETI [1986] TETI Raffaele, *Il capitale nominale e l'ordinamento delle società azionarie*, Jovene, Napoli, 1986
- TINA [2007] TINA Andrea, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, Giuffrè, Milano, 2007
- TOMBARI [1997] TOMBARI Umberto, *Il gruppo di società*, Giappichelli, Torino, 1997
- TOMBARI [2010] TOMBARI Umberto, *Diritto dei gruppi di imprese*, Giuffrè, Milano, 2010
- TORINO [2000] TORINO Raffaele, *I contratti parasociali*, Giuffrè, Milano, 2000
- TUCCI [2003] TUCCI Andrea, *Gestione dell'impresa sociale e supervisione degli azionisti*, Giuffrè, Milano, 2003
- TUCCI [2005] TUCCI Andrea, *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Cacucci, Bari, 2005
- VALZER [2012] VALZER Amedeo, *Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi nelle società per azioni*, Giappichelli, Torino, 2012
- VENUTI [2006] VENUTI Marco, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe*, Giuffrè, Milano, 2006
- VITALI [2013] VITALI Matteo Ludovico, *Le azioni riscattabili*, Giuffrè, Milano, 2013
- VATTERMOLI [2012] VATTERMOLI Daniele, *Crediti subordinati e concorso tra creditori*, Giuffrè, Milano, 2012
- ZANELLI [1962] ZANELLI Enrico, *La nozione di oggetto sociale*, Giuffrè, Milano, 1962

IV. Le società mutualistiche

- BASSI [1976] BASSI Amedeo, *Cooperazione e mutualità. Contributo allo studio della cooperativa di consumo*, Jovene, Napoli, 1976
- BASSI [1995] BASSI Amedeo, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995
- BASSI [2004] BASSI Amedeo, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2004
- BUONOCORE [1997] BUONOCORE Vincenzo, *Diritto della cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 1997
- CUSA [2000] CUSA Emanuele, *I ristorni nelle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2000
- CUSA [2006] CUSA Emanuele, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Giuffrè, Milano, 2006
- DE LUCA [2001] DE LUCA Nicola, *Le assicurazioni mutue in Italia*, Giuffrè, Milano, 2001
- DI CECCO [2002] DI CECCO Giustino, *Variabilità e modificazioni del capitale sociale nelle cooperative*, Esi, Napoli, 2002
- M. VELLA [2010] VELLA Maria, *Oltre il motivo del profitto. Storia, economia, gestione e finanza delle imprese cooperative italiane*, Maggioli, Bologna, 2010

- VELLA-GENCO-MORARA [2018] VELLA Francesco, GENCO Roberto, MORARA Pierluigi, *Diritto delle società cooperative*, Il Mulino, Bologna, 2018
- VERRUCOLI [1958] VERRUCOLI Piero, *La società cooperativa*, Giuffrè, Milano, 1958
- V. *Gli istituti transtipici*
- ADIUTORI [2013] ADIUTORI Anna Rosa, *Insolvenza e responsabilità nel gruppo*, Giuffrè, Milano, 2013
- AGSTNER [2017] AGSTNER Peter, *Il gruppo cooperativo gerarchico*, Giappichelli, Torino, 2017
- ALESSI [1994] ALESSI Riccardo, *I liquidatori di società per azioni*, Giappichelli, Torino, 1994
- ANGELICI [2006] ANGELICI Carlo, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale²*, Giuffrè, Milano, 2006
- BACCETTI [2009] BACCETTI Niccolò, *Creditori extracontrattuali, patrimoni destinati e gruppi di società*, Giuffrè, Milano, 2009
- BENEDETTI [2012] BENEDETTI Lorenzo, *La responsabilità "aggiuntiva" ex art. 2497, 2° co., c.c.*, Giuffrè, Milano, 2012
- BELTRAMI [2008] BELTRAMI Pierdanilo, *La responsabilità per danni da fusione*, Giappichelli, Torino, 2008
- CARIELLO [1997] CARIELLO Vincenzo, *'Controllo congiunto' e accordi parasociali*, Giuffrè, Milano, 1997
- CARUSO [2013] CARUSO Claudio, *Inizio e cessazione della direzione e coordinamento e recesso del socio*, Giappichelli, Torino, 2013
- CASADEI [1993] CASADEI Daniela, *Invalidità della fusione ed azioni esperibili*, Bancaria Ed., Roma, 1993
- CENTONZE [2013] CENTONZE Michele, *Assegnazione patrimoniale e disciplina dell'azienda nella scissione di società*, Giuffrè, Milano, 2013
- DE LUCA [2012] DE LUCA Nicola, *La società azionista e il mercato dei propri titoli*, Giappichelli, Torino, 2012
- DI MARTINO [2017] DI MARTINO Maria Consiglia, *Fusione e soluzioni concordate delle crisi*, Giappichelli, Torino, 2017
- FERRI JR. [1998] FERRI Giuseppe jr., *Modificabilità e modificazioni del progetto di fusione*, Giuffrè, Milano, 1998
- FIMMANÒ [2008] FIMMANÒ Francesco, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2008
- FRIGENI [2009] FRIGENI Claudio, *Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvestimento²*, Giuffrè, Milano, 2009
- GENOVESE [1997] GENOVESE Anna, *L'invalidità dell'atto di fusione*, Giappichelli, Torino, 1997
- GUERRERA [2004] GUERRERA Fabrizio, *La responsabilità deliberativa nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2004
- GUIZZI [2014] GUIZZI Giuseppe, *Gestione dell'impresa e interferenze di interessi. Trasparenza, ponderazione e imparzialità nell'amministrazione della s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2014
- LAMANDINI [1995] LAMANDINI Marco, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, Giuffrè, Milano, 1995
- LA MARCA [2012] LA MARCA Ermanno, *Il danno alla partecipazione azionaria*, Giuffrè, Milano, 2012

- LIBONATI [1981] LIBONATI Berardino, *Il gruppo insolvente*, Nardini, Firenze, 1981
- LUCARELLI [1999] LUCARELLI Paola, *La scissione di società*, Giappichelli, Torino, 1999
- MARASÀ [2019] MARASÀ Giorgio, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Giappichelli, Torino, 2019
- MAUGERI [2010] MAUGERI Marco, *Partecipazione sociale e attività di impresa*, Giuffrè, Milano, 2010
- MUCCIARELLI [2010] MUCCIARELLI Federico, *Società di capitali, trasferimento all'estero della sede sociale e arbitraggi normativi*, Giuffrè, Milano, 2010
- NICCOLINI [2019] NICCOLINI Giuseppe, *Contributo allo studio del bilancio finale di liquidazione delle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2019
- NIEDDU ARRICA [2017] NIEDDU ARRICA Fabio, *I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori*, Giappichelli, Torino, 2017
- NIGRO-VATTERMOLI [2021] NIGRO Alessandro, VATTERMOLI Daniele, *Diritto della crisi delle imprese*⁵, Il Mulino, Bologna, 2021
- PALMIERI [1999] PALMIERI Gianmaria, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, Giappichelli, Torino, 1999
- C. PASQUARIELLO [2008] PASQUARIELLO Caterina, *Il recesso nei gruppi di società*, Cedam, Padova, 2008
- F. PASQUARIELLO [2012] PASQUARIELLO Federica, *Profili dei patrimoni destinati di s.p.a.*, Esi, Napoli, 2012
- PESCATORE [2008] PESCATORE Giacomo, *La funzione di garanzia dei patrimoni destinati*, Giuffrè, Milano, 2008
- PINARDI [2005] PINARDI Marco, *La trasformazione*, Giuffrè, Milano, 2005
- PISCITELLO [2018] PISCITELLO Paolo, *Recesso organizzativo e diritti patrimoniali del socio uscente nelle s.p.a.*, Giappichelli, Torino, 2018
- RIMINI [2002] RIMINI Emanuele, *Il controllo contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2002
- RONDINONE [1999] RONDINONE Nicola, *I gruppi di imprese tra diritto comune e diritto speciale*, Giuffrè, Milano, 1999
- ROSSI [2013] ROSSI Antonio, *Il valore dell'organizzazione nell'esercizio provvisorio dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2013
- SANNA [2013] SANNA Valentino, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2013
- SANTAGATA [2008] SANTAGATA Renato, *Patrimoni destinati e rapporti intergestori. I conflitti in società multidivisionali*, Giappichelli, Torino, 2008
- SCANO [2010] SCANO Alessio Diego, *Gli atti estranei allo specifico affare*, Giappichelli, Torino, 2010
- SCANO [2018] SCANO Alessio Diego, *La motivazione delle decisioni nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2018
- SCOGNAMIGLIO [1996] SCOGNAMIGLIO Giuliana, *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Giappichelli, Torino, 1996
- TOMBARI [1997] TOMBARI Umberto, *Il gruppo di società*, Giappichelli, Torino, 1997

- TOMBARI [2010] TOMBARI Umberto, *Diritto dei gruppi di imprese*, Giuffrè, Milano, 2010
- TURELLI [2012] TURELLI Silvia, *Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2012
- VALZER [2011] VALZER Amedeo, *La responsabilità da direzione e coordinamento di società*, Giappichelli, Torino, 2011
- VELLA-GENCO-MORARA [2018] VELLA Francesco, GENCO Roberto, MORARA Pierluigi, *Diritto delle società cooperative*, Il Mulino, Bologna, 2018
- VENTORUZZO [2012] VENTORUZZO Marco, *Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2012
- VICARI [2004] VICARI Andrea, *Gli azionisti nella fusione di società*, Giuffrè, Milano, 2004
- VITALI [2013] VITALI Matteo Ludovico, *Le azioni riscattabili*, Giuffrè, Milano, 2013
- ZORZI [2014] ZORZI Andrea, *L'estinzione delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2014

Capitolo I

Le società in generale

A) *Che cos'è una società?* – La storia dell'uomo e quella del diritto commerciale, in particolare, spiegano che cos'è una società (1.1.). Le società sono nate come creazione dei mercanti nel medioevo e hanno assunto un ruolo da protagonista nel moderno diritto commerciale in tutto il mondo (1.2.). In Italia, nei giorni nostri, le attività economiche sono esercitate in modo assolutamente prevalente da società, di persone, di capitali e cooperative (1.3.). Ma la storia delle società è soprattutto storia del diritto societario (1.4.). Come bene dice la Corte Europea di Giustizia «le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale. Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento». Il diritto societario italiano si è molto evoluto nel tempo, sicuramente molto influenzato dall'appartenenza all'Unione Europea (1.5.), ma anche a causa di esigenze sorte spontaneamente con l'evoluzione dell'economia (1.6.).

B) *A che serve una società?* – Le società servono a permettere di imputare a un soggetto giuridico diverso dai soci l'esercizio di un'attività economica: le società vanno dunque viste, anzitutto, come soggetti, non naturali ma giuridici, cui è riferibile un'attività (2.1.). Le società esercitano l'attività economica per cui sono state create nell'interesse comune – anche questo economico – dei propri soci o, quando ammesso, dell'unico socio. L'attività economica commessa alla società è nella gran parte dei casi un'attività d'impresa: tuttavia, ciò non implica necessariamente la produzione di nuova ricchezza (2.2.; 2.3.), o un'organizzazione duratura (2.4.), né è escluso che possano essere rese da una società prestazioni pur connotate da elementi personalistici dei soci, come nelle società artigiane o tra artisti (2.5.) e in quelle tra professionisti (2.6.).

C) *Quale società scegliere?* – Nell'ordinamento italiano esistono vari modelli, societari e non (ad es., associazioni, fondazioni, consorzi ecc.), che possono essere utilizzati affinché l'attività svolta non risulti imputata agli individui che li fondano o gestiscono. La scelta del modello è fatta dai fondatori in funzione dei loro interessi e dei limiti di sistema. Tale scelta dipende, anzitutto, dal proposito di esercitare attività commerciale o non commerciale (3.1.), ma ancora più a monte dipende dallo scopo associativo, vale a dire dalla ragione egoistica o altruistica (o meglio, ideale) che induce gli individui a creare una persona giuridica. Lo scopo egoistico è normalmente di tipo lucrativo, ma può essere anche mutualistico o consortile. Si costituisce una società per soddisfare scopi egoistici, lucrativi, mutualistici o consortili; al contrario, non può costituirsi una persona giuridica non societaria per soddisfare scopi lucrativi, pur potendo esercitare attività d'impresa (3.2.). Più recentemente sono state tuttavia ammesse anche società per l'esercizio di imprese sociali, e cioè senza scopo di lucro, e società

benefit, che combinano scopo lucrativo e scopo ideale (3.3.). Definito lo scopo associativo, la scelta non è solo tra società e persone giuridiche non societarie: infatti, non esiste “una” società ma vari “tipi” di società e la scelta tra questi, che formano numero chiuso all’interno di “classi” omogenee, dipende da una serie di variabili: i conferimenti e il regime di responsabilità (3.4.), la possibilità di esprimere autonomia statutaria (3.5.), l’organizzazione interna e l’amministrazione della società (3.6.), la possibilità di ricorrere al mercato per reperire investimenti e finanziamenti (3.7.). In sostanza, non esiste un tipo societario *esatto*, ma tra i vari che possono essere prescelti può esservene uno *più adatto*. Oltre ai tipi, vi sono anche alcune varianti normative, molte delle quali oggetto di volontaria adesione (3.8.)

D) *Dove è meglio costituire la tua società?* – Se è vero che le società esistono in virtù della legislazione degli Stati che le disciplinano, il luogo di costituzione e l’ubicazione della sede sono evidentemente elementi di rilievo nella scelta dei fondatori. All’interno del territorio nazionale, la scelta del luogo di costituzione e di ubicazione della sede dipende da elementi di fatto, ma non è priva di conseguenze giuridiche, come ad es., il foro applicabile (e si parla così di *forum shopping* interno) (4.1.). Ma, nell’era della globalizzazione, nulla impedisce che società straniere operino in Italia e che fondatori italiani prescelgano di costituire una società all’estero, onde aspirare all’applicazione di un diverso diritto societario, anche per operare in Italia (e si parla così di *forum shopping* internazionale). Queste scelte sono condizionate dal diritto internazionale privato che, ai fini del diritto societario applicabile, conosce sia il criterio del luogo di costituzione sia quello di ubicazione della sede (4.2.). Al riguardo, peraltro, influisce in modo determinante l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, non solo in relazione all’operatività transfrontaliera delle società italiane ed europee (4.3.), ma in quanto consente la creazione di modelli societari transnazionali (4.4.).

SOMMARIO: 1. Che cos’è una società? – 1.1. Dalle Piramidi... al canale di Suez. – 1.2. Un po’ di storia: dalle Compagnie delle Indie alle dot.com. – 1.3. Un po’ di numeri: statistiche sulla diffusione dei modelli. – 1.4. Ancora un po’ di storia: dall’*Ordonnance sur le commerce* al diritto dei mercati finanziari. – 1.5. *Segue*. L’influenza del diritto societario europeo. – 1.6. *Segue*. Dalla Riforma del diritto societario del 2003 alla legislazione sulle *start-up* innovative e sulle s.r.l.-PMI. – 2. A che serve una società? – 2.1. Le società come soggetti. – 2.2. L’esercizio in comune di una attività economica. A) Le società di mero godimento e di partecipazione. – 2.3. *Segue*. B) Le società di erogazione. – 2.4. *Segue*. C) Le società occasionali. – 2.5. *Segue*. D) Le società artigiane e tra artisti. – 2.6. *Segue*. E) Le società tra professionisti. – 3. Quale società scegliere? – 3.1. Il tipo di attività: società commerciali e non commerciali. – 3.2. Lo scopo associativo. Scopo egoistico: lucrativo, mutualistico e consortile. Scopo ideale o altruistico. – 3.3. *Segue*. Società senza scopo di lucro? – 3.4. Le classi di società: regimi di responsabilità e tipi di conferimenti. – 3.5. I tipi di società: numero chiuso, autonomia statutaria e riqualificazione. – 3.6. La *corporate governance*: l’organizzazione interna e l’amministrazione delle società. – 3.7. Il ricorso al mercato: le società aperte e chiuse. – 3.8. Tipi di società e varianti normative. – 4. Dove è meglio costituire la tua società? – 4.1. Il luogo di costituzione e l’ubicazione della sede. – 4.2. La nazionalità delle società e l’operatività transfrontaliera. – 4.3. I principi europei sulla libertà di stabilimento. – 4.4. I modelli societari europei.

1. Che cos'è una società?

Questo libro si occupa di società, in prospettiva giuridica. È una materia estremamente interessante, ma anche complessa e articolata.

In questo capitolo, perciò, porremo quattro semplici domande, quelle che ci immaginiamo si ponga chi si accosta alla materia, e tentando di dare a queste risposte, cercheremo di entrare nel cuore della maggior parte delle tematiche generali legate alla materia.

Ci chiederemo: *a)* che cos'è una società?, *b)* a che serve una società?, *c)* quale società scegliere? e *d)* dove è meglio costituire la tua società? Lo sviluppo del discorso permetterà di passare con maggiore consapevolezza all'esame della disciplina delle società di persone (Capitolo II), di capitali (Capitolo III) e mutualistiche (Capitolo IV), nonché a quella degli istituti transtipici (Capitolo V).

1.1. Dalle Piramidi... al canale di Suez.

Molte attività, economiche e non, travalicano le capacità dell'individuo e non si possono concepire se non come frutto di organizzazioni complesse di uomini e mezzi. Si pensi alla costruzione delle piramidi, ove sono stati impiegati decine di migliaia di operai, slitte per muovere i blocchi di pietra dalle cave, altri strumenti per lavorarle e argani per sollevarle e posarle. E, per restare in Egitto, si pensi anche alla costruzione del canale di Suez.

La seconda di queste due opere mastodontiche, che nessun uomo come individuo potrebbe mai realizzare, ha tuttavia una peculiarità che la rende un valido esempio per entrare nel tema di questo libro. Il canale di Suez è stato realizzato, e quindi a lungo gestito, da una società.

Si narra che nel 1799, durante una spedizione di Napoleone in Egitto, l'antico progetto dei Faraoni, e poi dei mercanti veneziani, di costruire un canale che collegasse il Mar Mediterraneo all'Oceano Indiano riprendesse slancio. Nel 1846 venne fondata in Francia una *Société d'étude pour le canal de Suez*, che condusse accurati studi topografici della zona del canale, tra l'altro rivelando che non era necessaria la costruzione di chiuse, visto che il dislivello tra i due mari era trascurabile, con ciò riducendo sensibilmente i preventivi di costo di costruzione del canale. Nel 1854, la diplomazia francese in Egitto ottenne una concessione al fine di costituire una società che realizzasse il canale e lo gestisse per 99 anni. Il canale fu infine costruito tra il 1859 e il 1869 dalla *Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez*, costituita il 15 dicembre 1858 con una raccolta di ingenti capitali per duecento milioni di franchi (ottanta dei quali forniti dal governo egiziano, il resto da oltre ventimila privati investitori francesi).

Dall'inaugurazione fino al 1956, alla gestione del canale ha provveduto la stessa *Compagnie de Suez*. Nel 1875 il debito estero dell'Egitto lo costrinse a vendere la propria quota al Regno Unito. La *Compagnie de Suez* venne quindi quotata nella borsa di Parigi e in quella di Londra. Nel 1956, approssimandosi la scadenza della concessione, le tensioni internazionali nell'area del canale di Suez montarono, quando il governo egiziano ne annunciò la nazionalizzazione. La crisi di Suez vide prevalere il governo egiziano, perciò la *Compagnie de Suez* perse ogni diritto sul canale e fu costretta prima ad una riconversione (fu allora denominata *Compagnie financière de Suez*) e poi, nel 1969, a sciogliersi.

1. *Storia delle società, del commercio e del capitalismo*

Quando si raccoglie il risparmio diffuso non si assicura al risparmiatore che l'investimento andrà a buon fine, ma gli si garantisce che non perderà più di quanto ha investito. Era fortemente dubbio, infatti, che la costruzione del canale di Suez potesse essere ripagata dai pedaggi di transito, soprattutto perché la navigazione sul canale era riservata alle sole navi a vapore e, nel 1860, i commerci marittimi si svolgevano ancora prevalentemente sulle navi a vela (*clipper*). Il caso, tuttavia, volle che furono le navi a vela a essere abbandonate – con presumibile disappunto di chi le costruiva – e l'investimento nella *Compagnie de Suez* si rivelò molto redditizio.

Ad ogni modo, la limitazione della responsabilità all'investimento è un concetto relativamente recente nella storia delle società. Lo stesso si fa risalire alla creazione delle prime compagnie privilegiate del diciassettesimo secolo (se non addirittura alla metà del diciannovesimo secolo), create appunto per il compimento di attività con elevato potenziale economico ma anche a fortissimo rischio, tra cui le famosissime Compagnie delle Indie.

Ma non andiamo di fretta.

La storia delle società si intreccia fortemente con quella del diritto commerciale e del capitalismo moderno e merita di essere raccontata.

1.2. *Un po' di storia: dalle Compagnie delle Indie alle dot.com.*

Si ha una società quando un'attività è riferibile non già ad individui, ma all'organizzazione che gli individui creano. La costruzione del canale di Suez si deve alla *Compagnie de Suez*, indipendentemente da chi abbia fornito i capitali necessari e da chi l'abbia promossa, fondata e gestita (Ferdinand de Lesseps).

Per questa ragione, il diritto societario moderno non deve farsi risalire al diritto romano, ove la *societas* era un contratto a rilevanza meramente interna, atto a disciplinare solo i rapporti tra i soci¹. La nascita delle moderne so-

¹ Sulla *societas* in diritto romano, v. per tutti ARANGIO-RUIZ [*La società in diritto romano*, Jovene, Napoli, 1982]; TALAMANCA, ED[1990/XLII]814, nonché Cian[III]/CIAN, 4.

cietà risale al Medioevo, e affonda le sue radici nella mercatura e nella famiglia del mercante.

La *mercatura* è l'attività dei mercanti, figure dedite a offrire, nei mercati della loro e di altre città, mercanzie reperite ovunque fossero prodotte. In un primo tempo, il mercante cercava le produzioni, le acquistava, le trasportava, le immagazzinava e le collocava sul mercato: il tutto a proprio rischio. Mercantile era, dunque, originariamente, solo l'attività intermediaria nella circolazione dei beni. Poi, invece, divenne anche attività produttiva di beni ed è a questa fase che si deve la nascita delle corporazioni mercantili o gilde: dei lanaioli, dei setaioli, dei vinaioi, dei carpentieri, e così via². Con la fioritura della società mercantile, rispetto a quella feudale, le città si popolarono di forza lavoro e le corporazioni tra mercanti ne assunsero il controllo, oltre che economico anche politico. Fu così che alla classe mercantile venne attribuito, di fatto e di diritto, il potere di regolare la produzione e il commercio, e fu sempre così che nacque il diritto commerciale come *ius speciale mercatorum*, formato e applicato dalle stesse corporazioni³.

2. Mercanti...

La mercatura era esercitata da intere *famiglie di mercanti*, appartenenti alle corporazioni, e alla stessa era destinato l'intero patrimonio familiare, tra cui la casa comune che fungeva anche da opificio e magazzino. È nella famiglia di mercanti e nella loro casa comune che nasce l'espressione *compagnia*, tuttora in uso in lingua inglese per designare le società di capitali⁴. La parola deriva dalla contrazione di *cum* e *panis*, e sta a indicare la condivisione del pasto. Dividere il pane e il vino (*stare ad unum panem et vinum*) significava, traslatamente, dividere i guadagni o le perdite della mercatura.

3. ...e società di mercanti

Quando i mercanti iniziarono ad associarsi tra di loro per l'esercizio della mercatura, il modello di riferimento fu quello in uso nella famiglia, non la *societas* romana. Gli storici del diritto ci insegnano che la storia delle compagnie medievali altro non è che un capitolo della storia delle famiglie che le costituirono e dettero loro il nome, e le regole che adottarono altro non fece-

² Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 65 s.

³ Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 68.

⁴ Nel Regno Unito, in Australia e in Irlanda (e così anche nella legislazione europea in lingua inglese) la parola *company* identifica le società di capitali (ad es., *company limited by shares or guarantee*), mentre negli Stati Uniti è più frequente l'uso della parola *corporation* (ad es., *publicly held corporation* o *close corporation*), sebbene più di recente anche la parola *company* sia tornata a essere impiegata (ad es., la *limited liability company* o LLC del Delaware). Le società di persone sono, invece, identificate, in tutti i menzionati ordinamenti anglosassoni, con la parola *partnership* (ad es., *full partnership*, *limited liability partnership* o LLP, e così via). Cfr. CORAPI [*Società per azioni*, in ALPA et al., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Laterza, Bari, 2012], 437 ss.; nonché PORTALE [2007], 169 ss.

ro che ripetere quelle con cui si regolavano i rapporti familiari⁵.

4. La compagnia

La spendita del nome della compagnia faceva sorgere responsabilità solidale di tutti i suoi membri. L'obbligazione assunta da uno dei soci, anche senza il consenso o la conoscenza degli altri, impegnava tutti i compagni. Va da sé, dunque, che ciascun socio era amministratore della compagnia e lo era disgiuntamente dagli altri. L'interesse protetto dalla regola della responsabilità solidale di tutti i soci era la moltiplicazione degli affari, non l'affidamento dei terzi: il credito dei mercanti si rafforzava se ai terzi veniva offerta una pluralità di patrimoni. E per questa ragione, infatti, rispondevano anche i soci occulti, quelli che non si erano mai rivelati ai terzi⁶.

Dall'uso del nome della famiglia nella compagnia si giunge, modernamente, alla società in nome collettivo sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno un socio.

5. La commenda

Nella mercatura marittima, prima, e in quella terrestre, poi, si sviluppò altra forma di società di mercanti, la cui origine si fa risalire al divieto ecclesiastico del prestito a interessi⁷, cioè dell'*usura*. Per i cristiani prestare a interessi ad altri cristiani era peccato, ma non lo era per gli ebrei (e in generale per gli stranieri) i quali, pur costretti a molte limitazioni⁸, si dedicarono proficuamente sia al commercio sia all'attività del banchiere⁹.

Il divieto di usura impediva ai commerci di svilupparsi adeguatamente perché – per dirla in termini moderni – i mercanti dovevano svolgere l'attività (e rischiare) esclusivamente con capitale proprio. Nella mercatura marittima,

⁵ SANTARELLI [1998], 140.

⁶ GALGANO [1993], 47.

⁷ Tratto dal Vangelo di Luca, Capitolo VI: «[34] E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. [35] Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi».

⁸ Per legge, gli ebrei potevano svolgere solo alcuni mestieri manuali e alcune professioni, tra cui, quella di medico, prestatore di denaro, coniatore di monete e importatore di spezie.

⁹ Nel *Mercante di Venezia* di Shakespeare (1596-1598), Antonio, il mercante cristiano, così dice a Shylock, l'ebreo usuraio (Atto Primo, Scena Terza): «io non son uso, Shylock, né ad imprestare né a prendere in prestito danaro ad interesse; ma nel caso, pur di venire incontro in qualche modo al bisogno impellente del mio amico, farò uno strappo a questo mio costume». E Shylock, dopo avere elogiato l'astuzia di Rachele e di Giacobbe, così replica ad Antonio: «il guadagno è sempre benedetto se non proviene da una ruberia». Ma poi, notoriamente, Shylock rinuncerà all'interesse, per «un impegno formale, con la clausola (ma soltanto così, per uno scherzo) che qualora in tal giorno ed in tal luogo non mi doveste rendere la somma o le somme indicate nel contratto, la penale sarà una libra esatta della vostra bella carne, da asportarvi dal corpo dalla parte che più mi piacerà».

dapprima, poi anche in quella terrestre, si sviluppò perciò un istituto di fondamentale rilevanza nella nostra materia: la *commenda*¹⁰. Questa consisteva nel finanziamento d'un determinato affare o di una serie di affari da parte di un terzo, il quale, senza ingerirsi nell'amministrazione della mercatura, partecipando al relativo rischio, divideva con il mercante i guadagni che ne derivavano. I giuristi del tempo furono inclini a qualificare la commenda quale società, proprio per affrancare il prestito di danaro dal divieto di usura¹¹. E la commenda si andò così precisando come finanziamento di rischio, non di credito, doppiamente favorendo la classe mercantile che poteva disporre di capitali per l'esercizio della mercatura e che non doveva restituirli, ma solo remunerarli.

È dalla commenda medievale che nasce la società in accomandita, in cui una categoria di soci, gli accomandatari, si occupa della gestione dell'impresa e un'altra categoria di soci, gli accomandanti, fornisce i capitali: l'interesse comune è dividere i guadagni.

Al volgere del Medio Evo, con la scoperta delle nuove rotte d'oriente e, dalla fine del XV secolo, anche d'occidente, si svilupparono notevolmente i commerci marittimi. I maggiori rischi che caratterizzavano (e tutt'ora, in parte, caratterizzano) tali commerci rispetto a quelli terrestri¹² inducevano i navigatori all'elaborazione di istituti atti a ripartirli tra più soggetti: oltre alla commenda, si svilupparono così anche le assicurazioni¹³, nonché la prassi di suddividere la proprietà delle navi in ventiquattro parti uguali, denominate carature¹⁴, onde ripartire tra vari comproprietari il rischio di eventuale

6. Alle origini delle azioni e delle anonime

¹⁰ Sulle altre forme escogitate dalla prassi mercantile per sfuggire al divieto canonico (*trino* e *mohatra*), v. ASCARELLI-MIGNOLI-PORTALE/ASCARELLI, 74 s.

¹¹ Sulle origini della società in accomandita, ARCANGELI [*La società in accomandita semplice*, Fratelli Bocca, Torino, 1903] e, in tempi recenti, BASSI, RDCiv[1999/II]545; MONTALENTI [1985], 18 ss. Sull'uso dell'accomandita anche quale capogruppo della Banca Medici, v. MAGNUSON [*For Profit. A History of Corporations*, Basic Books, London, 2022].

¹² Ancora nel Mercante di Venezia, Shylock dice di Antonio, mercante marittimo (Atto Primo, Scena Terza): «no, no, nel dire ch'è un valent'uomo intendevo senz'altro darvi atto ch'è per me sufficiente garanzia. Tuttavia i suoi mezzi finanziari son, come dire?, piuttosto ipotetici: è proprietario di una ragusina che sul momento fa rotta per Tripoli, e d'un'altra che fa vela per le Indie. Una terza, secondo che ho sentito a Rialto, veleggia verso il Messico, ed una quarta verso l'Inghilterra; ed altre spedizioni sono in mare per suo conto, di là e di qua pel mondo. Ma le navi non son che tavolame, e gli equipaggi non sono che uomini. Vi son topi di terra e topi d'acqua, come ladri di terra e ladri d'acqua, ossia pirati; in più ci sono i rischi delle acque, dei venti e degli scogli... L'uomo per me, comunque, è sufficiente... per tremila ducati... Mi sta bene, penso di poter prendere il suo avallo».

¹³ Sulla storia delle assicurazioni, v. CASSANDRO, ED[III/1958]420.

¹⁴ I carati sono ancora menzionati dal codice della navigazione per le società di armamento tra comproprietari [artt. 278-286 c. nav.]. Sul punto v. *infra* I.2.2.

perdita. È a questa prassi che si deve far risalire la formazione delle azioni¹⁵, che in seguito si diffonderanno con le società anonime¹⁶.

A partire dalla fine del XVI secolo, la compagnia anonima si connotava infatti per due elementi: da una parte, le *azioni*¹⁷, che conferivano la possibilità di effettuare una raccolta di capitali tra una pluralità di soggetti disposti a rischiare una certa cifra, con la prospettiva di un profitto (originariamente in natura, successivamente in danaro); dall'altra parte, l'*anonimato*, vale a dire il riconoscimento del diritto d'agire in nome proprio, senza spendita del nome del mercante come nella compagnia generale, per mezzo di mandatari. Mentre il primo elemento proveniva dalla prassi mercantile, per realizzare il secondo occorreva uno speciale atto del sovrano¹⁸, con il quale poteva essere conces-

¹⁵ Alcune fonti riportano che sin dal 1250 a Tolosa venissero commerciate 96 azioni della *Société des Moulins du Bazacle* (area dove ora opera una centrale idroelettrica di EDF s.a.) al valore risultante dal rendimento del mulino di proprietà della società (v. GOETZMANN-POUGET [A Shareholder Lawsuit in Fourteenth Century Toulouse, in *Origins of Shareholder Advocacy*, Palgrave-MacMillan, New York, 2011], 215 ss., spec. 227 s.). Nel *Riksarkivet* di Stoccolma è inoltre conservata la lettera con cui è documentato il trasferimento nel 1288 di una delle otto azioni della società svedese Stora (ora Stora Enso o.y.j., quotata a Helsinki), o meglio della relativa miniera di rame.

¹⁶ Le più antiche compagnie azionarie di commercio marittimo conosciute, entrambe inglesi, sono la *Company of Merchant Adventurers to New Lands*, fondata nel 1551 da circa 240 azionisti e riconosciuta con patente regia nel 1553, per lo sviluppo dei commerci con la Cina e la penisola malacca, e la *Muscovy Company*, riconosciuta nel 1555, cui venne concesso il monopolio del commercio tra Mosca e Londra. In origine si distinguevano le *regulated companies* e le *joint-stock companies*: le prime erano organizzazioni interne ai mercanti, simili ad un consorzio; nelle seconde, invece, «trade was conducted by the corporation as a whole, and profits and losses were divided among the shareholders» (così, TREVELYAN [1942], 202).

¹⁷ L'origine storica del termine italiano *azione*, come di quello tedesco *Aktie*, si fa risalire al francese *action*, e a sua volta all'olandese *Aktie*. L'indagine sull'origine storica del termine [cfr., di recente, Colombo-Portale[1*]/SCIUTO-SPADA, 15 ss.] è chiara nel senso che esso fu impiegato per la prima volta in Olanda, nel significato di frazione ideale del capitale sociale, e che esso derivasse dalla comunione navale, le cui quote si denominano carati. Il carato, parola di derivazione araba, è la ventiquattresima parte d'un denaro. Si ritrovano ancora, tra alcuni statuti di antica formulazione, non solo di società per azioni, alcune ancora esistenti, delle parti ideali del capitale denominate carature. Si possono citare due esempi in proposito, quello della società editrice Dante Alighieri, in accomandita semplice (ora a r.l.), con capitale diviso in 500 carature da 5.000 lire (l'esempio è riportato da PISCITELLO [1995], 6); e quello del r.d.l. 24-06-1933, n. 669, istitutivo dello «Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani» società per azioni: l'art. 2 del menzionato decreto, nel dotare l'Istituto di un fondo di 25 milioni di lire, lo ripartiva in cinque carature uguali da cinque milioni di lire, assegnate a tre banche di diritto pubblico, all'INA e alla Zecca di Stato (cfr. IBBA [1992], 110, nt. 346; SCIUTO [2000], 86, nt. 98).

¹⁸ Il *Charter Granted by Queen Elizabeth to the East India Company*, 31st December 1600, si esprimeva come segue: «[...] they and every of them from henceforth be, and shall be one

so, e veniva spesso concesso, anche un *privilegio* di natura commerciale.

Così come la spedizione di Cristoforo Colombo era stata incentivata dalla concessione di un privilegio per lo sfruttamento commerciale della nuova rotta per le Indie¹⁹, nel corso del XVII secolo molti Stati europei – ma soprattutto l’Olanda, l’Inghilterra e la Francia – concedendo patenti regie di riconoscimento delle compagnie anonime, potevano attribuire il privilegio di commerciare in regime di monopolio con una determinata colonia²⁰; al reperimento dei capitali necessari per le spedizioni provvedevano invece le compagnie, emettendo azioni. Vennero così fondate celebri compagnie anonime in tutta Europa, tra cui, la Compagnia britannica delle Indie Orientali, nel 1600²¹; la Compagnia olandese delle Indie Orientali, nel

7. Le Compagnie delle Indie

body corporate and politick, in deed and in name, by the name of the Governor and Company of Merchants of London, trading into the East Indies, and them by the name of the Governor and Company of Merchants of London, trading to the East Indies, one body and corporate and politick, in deed and in name, really and fully for us our heirs and successors we do order, make, ordain, constitute, establish and declare, by these presents, and that by the same name of Governor and company of merchants of London, trading into the East Indies, they shall have succession, and that they and their successors, by the name of the Governor and Company of Merchants of London, trading into the East Indies, be and shall be, at all times hereafter, persons able and capable in law, and a body corporate and politick and capable in law to have, purchase, receive, possess, enjoy and retain lands, rents, privileges, liberties, jurisdictions, franchises and hereditaments of whatsoever kind, nature, and quality so ever they be, to them and their successors. And also to give, grant, demise, alien, assign and dispose lands, tenements and hereditaments, and to do and execute all and singular other things, by the same name that to them shall or may appertain to do».

¹⁹ Si narra che la somma necessaria per l’armamento della flotta di caravelle, pari a 2.000.000 di maravedí, sia stata versata per metà dalla corte di Spagna e per metà da Colombo stesso, finanziato da un istituto di credito genovese, il Banco di San Giorgio, e dal mercante fiorentino Giannotto Berardi.

²⁰ Alcune indagini storiche, prendendo spunto da alcuni degli statuti delle Compagnie delle Indie (ad es. quello della francese Compagnia delle Indie occidentali), riconducono essenzialmente il privilegio al beneficio della responsabilità limitata, sottovalutando quello costituito dall’esclusiva commerciale: v. ad es. Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 5, testo e nt. 2. Ma si tratta di una ricostruzione in ogni caso non generalizzabile: ad es., in Inghilterra, di limitazione di responsabilità, si parlerà solo nella seconda metà del secolo XIX, con l’approvazione del *Limited Liability Act* 1855 (e v. Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 219 s.); inoltre, come spiega-no gli storici (v. TREVELYAN [1942], 202), il privilegio costituito dal monopolio doveva considerarsi sia giusto che necessario, in quanto le compagnie, non potendo ricevere la protezione della marina reale in acque lontane, dovevano autonomamente provvedere alla propria difesa.

²¹ La Compagnia era dotata di un capitale iniziale di 72.000 sterline, suddiviso tra 125 azionisti, era gestita da un governatore e da ventiquattro direttori che formavano la Corte dei Direttori. Essi venivano nominati ed erano responsabili davanti all’Assemblea dei proprietari. La compagnia inglese si caratterizzava per l’azionariato rappresentativo del ceto mercantile e dell’aristocrazia: v. Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 175, spec. 214 s., nonché TREVELYAN [1942], 216 ss.

1602²², e quella delle Indie Occidentali, nel 1621; la Compagnia francese delle Indie Orientali, nel 1664²³; la Compagnia danese delle Indie Orientali, nel 1670; la Compagnia svedese delle Indie Orientali, nel 1731.

Si registrarono tuttavia differenze di fondo tra i modelli delle compagnie anonime coloniali. In Inghilterra, la raccolta dei capitali era – almeno agli inizi – sostanzialmente limitata al ceto dei mercanti e ad alcuni aristocratici, ma senza partecipazione della Corona (tant'è che il desiderio di vari re di partecipare alle compagnie coloniali rimase ripetutamente deluso); di qui l'attribuzione del diritto di voto agli azionisti, da esercitare *pro capite* nell'assemblea annuale, onde poter eleggere gli amministratori, gratificarli se gli affari andavano bene, e ripartire i profitti. Nelle Compagnie olandesi – la cui formazione era stata incoraggiata dallo Stato per porre fine alla concorrenza che i mercanti olandesi si facevano – il capitale poteva essere sottoscritto da chiunque «per quel poco o tanto che essi desiderano», ma il ruolo degli azionisti era quello di meri finanziatori, senza alcun diritto di concorrere alla gestione dell'impresa, saldamente nelle mani di amministratori (*bewindhebbers*), espressione del ceto mercantile (*Herren Seventien*), che i primi non avevano potere di eleggere. In Francia, infine, dove la fondazione delle Compagnie era opera dello Stato, era questo a scegliere chi ne dovesse diventare azionista, ed era sempre questo – sul modello olandese, guardato con ammirazione – a scegliere chi le dovesse amministrare²⁴.

8. La diffusione delle azioni e la nascita delle borse

Come anticipato, la raccolta dei capitali avveniva attraverso il collocamento di azioni, che promettevano il pagamento di interessi (o, meglio, di dividendi) sostanziosi. Di queste azioni si cominciò a formare un mercato se-

²² La Compagnia olandese era composta da sei Camere (*Kamers*) fondatrici. La società aveva due categorie di partecipanti. Da una parte, i c.d. Diciassette Signori (*Heeren Seventien*), scelti in seno ad un'assemblea di sessanta rappresentanti con una presenza fissa di otto delegati della Camera di Amsterdam e quattro provenienti dalla Zelanda (Paesi Bassi). Erano i Diciassette poi a nominare l'organo amministrativo (*Bewindhebbers*). Dall'altra parte, gli azionisti, sostanzialmente privi di poteri, ma considerati alla stregua di finanziatori, con diritto a percepire i dividendi decisi dagli amministratori. Le azioni erano tuttavia di piccolo taglio, e nello statuto della società era espressamente previsto che al capitale potessero partecipare tutti «per quel poco o tanto che essi desiderano»: Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 184 s., 214. Per il governo delle terre coloniali acquisite, la Compagnia creò un'amministrazione stabile, con sede a Batavia, facente capo a un governatore generale assistito da un Consiglio delle Indie composto da sedici membri.

²³ Fondata da Colbert con un capitale di quindici milioni di lire, diviso in azioni da cento lire l'una. Non ebbe la fortuna della Compagnia inglese e di quella olandese e fu abolita nel 1769; lo Stato francese ne requisì tutte le proprietà mentre i detentori di azioni e titoli della Compagnia ricevettero il 15% circa del valore nominale dei loro investimenti al momento della liquidazione nel 1790.

²⁴ Le differenze tra modelli coloniali sono poste in rilievo da Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 182 ss., 214 s. V. pure Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 11 s.

condario, quando il diritto al rimborso dei capitali (ad es., nell'olandese Compagnia delle Indie orientali era previsto di ventennio in ventennio) cominciò a essere negato, da un lato, per l'interesse della società a non privarsi delle risorse necessarie per la continuazione dell'impresa e, dall'altro lato, sul rilievo che le azioni potevano essere vendute²⁵. Nacquero così le prime borse di commercio, il cui nome sembra derivi proprio dalla piazza di Bruges, dove si trovava il palazzo della famiglia Beurs. In questa borsa (poi sviluppata ad Amsterdam), già nel XVII secolo, venivano trattati i cambi, i titoli del debito pubblico e le azioni delle compagnie coloniali, con caratteristiche che sono rimaste costanti nel tempo: la concentrazione degli scambi, durante gli orari di apertura del mercato, la liquidazione per differenze, le operazioni fisse a premio, e così via²⁶. Meritevole di menzione è anche la fondazione della borsa di Londra (*London Stock Exchange*), che si fa risalire all'affissione sulla Jonathan's Coffee-House, nel 1698, di una lista di quotazioni di compagnie coloniali. Lo sviluppo della borsa londinese si avrà però in epoca molto più recente, con la diffusione, nella prima metà del secolo XIX, delle azioni delle società ferroviarie²⁷.

I grandi profitti delle prime e potenti Compagnie delle Indie favorirono la proliferazione del modello della compagnia anonima per azioni, finché lo stesso non rivelò con chiarezza i rischi che comportava. I casi più eclatanti furono quelli della francese Compagnia d'Occidente (nota anche come Compagnia del Mississippi), la cui storia è legata alla figura dell'economista scozzese John Law²⁸, e quello della inglese Compagnia dei mari del sud²⁹. Fondata nel 1711, la Compagnia dei mari del sud rilevò l'intero debito pubblico inglese, che ammontava a dieci milioni di sterline, in cambio di un interesse annuo e del monopolio dei commerci con le colonie spagnole nel Sud America. Per finanziare l'operazione la società emise varie *tranches* di azioni, a

9. Le bolle speculative e il sistema concessorio

²⁵ Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 185.

²⁶ Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 90.

²⁷ Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 217 s.

²⁸ Fondata nel 1717 dall'economista scozzese John Law, che già un anno prima aveva ottenuto di poter costituire una banca privata (Banca Generale), ottenne il monopolio del commercio in Louisiana, per poi assorbire nel 1718 tutte le attività delle altre Compagnie francesi, in Africa, nelle Indie Orientali e in Canada. A John Law si imputa il primo caso di aggio su titoli: la diffusione di false informazioni sui potenziali economici della Louisiana produsse una speculazione sulle azioni della Compagnia che determinarono un incremento delle quotazioni alla borsa di Parigi da cinquecento a quindicimila lire. Nell'ottobre del 1720, però, gli scarsi risultati fecero crollare la fiducia degli investitori, e con essa la quotazione delle azioni, fino al fallimento della Compagnia.

²⁹ *The Governor and Company of the merchants of Great Britain, trading to the South Seas and other parts of America, and for the encouragement of fishing*, fondata nel 1711.

prezzi sempre crescenti. L'euforia per le prospettive dell'investimento fece volare il prezzo delle azioni, ma in appena un decennio fu chiaro che la crescita costante dei prezzi delle azioni altro non era che una bolla speculativa, alimentata dal desiderio di ottenere guadagni facili, da cospicui interessi degli amministratori e di uomini politici, ma assolutamente slegata dall'andamento reale dell'impresa, invero assai scarso.

Lo scoppio della bolla speculativa ebbe effetti dirompenti sull'economia e sulla politica inglese che condusse, dopo il crollo delle azioni nel 1720, all'approvazione di una legge, il *Bubble Act*, che vietava la libera costituzione di società per azioni, subordinandone la nascita ad una concessione della Corona (*charter*) o del Parlamento (*act*). Si narra che nel crollo delle azioni della Compagnia dei mari del sud rimasero coinvolti migliaia di risparmiatori, tra i quali anche Isaac Newton che perse la somma, assai ingente per l'epoca, di ventimila sterline³⁰.

Al *Bubble Act* 1720 si fa risalire la nascita del c.d. sistema concessorio, che ha caratterizzato la formazione delle compagnie anonime in tutta Europa, fino alla seconda metà del XIX secolo.

10. La rivoluzione industriale e quella francese

Se fino a tutto il XVIII secolo la formazione di compagnie anonime serviva soprattutto a favorire il commercio con le colonie, il successivo sviluppo delle società si avrà con la rivoluzione industriale, che sollecitò la formazione di compagnie industriali, soprattutto nel settore tessile e metallurgico, grazie all'invenzione della spoletta volante e della macchina a vapore, e quindi all'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. La diffusione su vasta scala delle azioni di società si avrà nel XIX secolo, per la raccolta degli ingenti capitali necessari al finanziamento delle società ferroviarie, sia nel vecchio sia nel nuovo continente³¹.

Un passaggio cruciale è segnato, proprio nella transizione tra il XVIII e il XIX secolo, dalla Rivoluzione francese, durante la quale le Compagnie dell'*ancien régime* – seppure per un brevissimo tempo – vennero sciolte e messe al bando. Quando le società anonime furono in seguito ristabilite, per la necessità di favorire il commercio e la prosperità della nazione, le stesse persero definitivamente ogni privilegio coloniale e si avviarono verso la moderna concezione delle società come strumento dell'economia industriale e com-

³⁰ HARRIS, 54 JEcHist 610-627 [1994]. Cfr. anche Studi Montalenti/MIGNONE, 2397.

³¹ La nascita delle società ferroviarie, soprattutto in Inghilterra, si deve alla sperimentazione di nuovi metodi di trasporto del carbone verso le città, e l'elemento decisivo nel loro sviluppo fu l'invenzione della locomotiva a opera di Stephenson (TREVELYAN [1942], 535 s.). È in quest'epoca che verrà approvato il *Limited Liability Act* 1855, con il quale si creeranno le condizioni per la vasta diffusione delle azioni di società, e della classe degli azionisti (ancora, TREVELYAN [1942], 578 s.).

merciale³². Come vedremo in seguito (I.1.4.), saranno proprio le codificazioni napoleoniche a recidere definitivamente ogni legame tra le società anonime e il diritto pubblico, riportandone la disciplina all'interno del *code de commerce*, accanto a quella dei modelli della tradizione mercantile: la collettiva e l'accomandita.

Mentre l'Europa andava industrializzandosi, la frammentazione dell'Italia preunitaria, l'assenza di interessi coloniali dei vari Stati e il ritardo nella ricezione del progresso tecnico costituirono terreno poco fertile per la nascita delle compagnie anonime. Addirittura, gli storici ci riferiscono che l'istituto dell'anonima come strumento generale dell'economia e forma tipica del diritto commerciale è interamente sconosciuto al diritto italiano *ancien régime*³³.

11. Le società anonime nell'Italia preunitaria

Ciononostante, sono stati individuati alcuni precedenti che possono in qualche modo segnare la nascita delle società anonime in Italia. Il più antico è costituito dal genovese Banco di San Giorgio, fondato nel 1407, che finanziò anche la spedizione di Colombo: la missione del Banco era tuttavia tanto legata alle istituzioni della repubblica genovese, da qualificarlo ente di diritto pubblico, piuttosto che compagnia anonima³⁴. Successivi esempi di precursori dell'anonima sono alcune compagnie di commercio (come ad es., la Compagnia di negozio per il commercio con il Portogallo ed il Brasile, fondata a Torino nel 1681), varie compagnie di assicuratori, soprattutto dei rischi marittimi (come, ad es., quelle fondate a Venezia tra il 1681 ed il 1795, quella fondata a Genova nel 1741, quella fondata a Napoli nel 1751 e quella fondata ad Ancona nel 1761), e quindi la Compagnia Reale del Piemonte per le opere e i negozi in seta, fondata nel 1752, la Società Minerale di Livorno, fondata nel 1756 e la Real Compagnia del Corallo, fondata a Napoli nel 1790³⁵.

La nascita delle società anonime in Italia si deve dunque a contaminazioni giuridiche degli altri Stati europei, più che a esigenze dell'economia reale sorte spontaneamente. È infatti alle occupazioni asburgiche e napoleoniche, sul finire del XVIII secolo, che deve farsi risalire l'introduzione dell'istituto. Tra le società italiane costituite prima dell'Unità d'Italia e ancora operanti, le più antiche sono quattro compagnie di assicurazioni: le Assicurazioni Generali, fondata a Trieste nel 1831, la Toro Assicurazioni, fondata a Torino nel 1833 e, sebbene non si tratti di compagnie ma di mutue assicuratrici, la ITAS mutua, fondata a Trento nel 1821 e la Reale Mutua di Assicurazioni, fondata a Torino nel 1828. Ancora una menzione va alla Società dei battelli a vapore

³² In argomento, Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 14 ss.

³³ UNGARI [1974], 19.

³⁴ E v. Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 87; Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 1, nt. 1; MORI, RS[1958]214.

³⁵ Gli statuti sono stati raccolti e pubblicati da UNGARI [1974], 117 ss.

siciliani, fondata nel luglio del 1840 a Palermo: alla stessa può farsi risalire la Navigazione Generale Italiana – Società Riunite Florio e Rubattino, ed oggi la Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a.³⁶

12. *Le società anonime dopo l'Unità d'Italia*

Dopo l'Unità, l'economia italiana, benché ancora fortemente agricola e arretrata, volse lentamente verso l'industrializzazione e la terziarizzazione. Nacquero così nel nord del paese alcune grandi imprese industriali in forma di anonima, comparabili con quelle che andavano formandosi in tutta Europa. Tra le altre, vennero fondate la Italcementi a Bergamo nel 1864 (allora Società Bergamasca per la Fabbricazione del Cemento e della Calce idraulica), la Pirelli a Milano nel 1872, la Edison, sempre a Milano, nel 1884, la Fiat a Torino nel 1899. A fianco dell'industria nacquero anche alcune banche private, tra cui il Credito Italiano (originariamente Banca di Genova, fondata nel 1870), il Banco di Roma, fondato nel 1880 da alcuni nobili romani, e la Banca Commerciale Italiana, fondata a Milano nel 1894, con capitali tedeschi e austriaci. Accanto a queste banche si collocavano anche gli istituti centrali degli Stati preunitari: oltre ai sei istituti di emissione (la Banca Romana, la Banca Nazionale del Regno d'Italia, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito), operava anche il Monte dei Paschi di Siena, fondato nel 1472 come monte di pietà.

³⁶La Società dei battelli a vapore siciliani fu fondata come società anonima da centoventidue soci, tra cui in posizione di preminenza erano gli imprenditori Vincenzo Florio e Benjamin Ingham: entrambi erano impegnati, insieme ad altri imprenditori inglesi (Woodhouse e Whitaker), nella produzione del marsala che, con la propria flotta di navi, intendevano diffondere in tutto il mondo (la società Cantine Florio s.p.a., fondata nel 1833 è ancora attiva, sotto il controllo dell'ILLVA Saronno – Industria Lombarda Liquori Vini e Affini s.p.a.). La Società dei battelli a vapore siciliani aveva un capitale iniziale di 35.000 onze, ripartito in trentacinque azioni (ma il collocamento iniziale avrebbe dovuto essere di 800 azioni, per permettere l'acquisto di due piroscafi anziché uno solo). Dopo l'Unità d'Italia, Vincenzo Florio rilevò il capitale e trasformò la Società dei battelli a vapore siciliani in un'accomandita per azioni denominata Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio, per poi fondersi il 4 settembre 1881 con l'impresa dell'armatore genovese Raffaele Rubattino, dando vita alla società anonima Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino), con sede in Roma: con i suoi ottantatré piroscafi, rapidamente aumentati ad oltre cento, la NGI era la più grande società armatoriale italiana e tra le maggiori d'Europa, in grado di collegare non solo i porti nazionali, ma anche l'Italia ai porti dell'America del Nord e del Sud, dell'Asia e del Medio Oriente. La società però entrò in crisi dopo la Prima Guerra Mondiale e dalle sue spoglie nacque nel 1925 la Flotte Riunite Florio che si fuse nel 1932 con la Compagnia Italiana Transatlantica, dando vita alla Tirrenia – Flotte Riunite Florio. Il 21 dicembre 1936, Tirrenia – Flotte Riunite Florio fu nazionalizzata da Finmare insieme alla Adria, alla Società Sarda di Navigazione e al Lloyd Triestino per formare la Tirrenia Società Anonima di Navigazione, con sede a Napoli. Nel 2012, dopo essere entrata in amministrazione straordinaria, l'azienda venne acquisita dalla Compagnia Italiana di Navigazione, ora denominata Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a.

La crescita dell'industria e dei servizi proseguì tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Varie concause, sulla cui rilevanza tuttavia non vi è concordia tra gli economisti, portarono, al termine della Prima Guerra Mondiale, alla grande depressione dell'economia, che ebbe il suo apice nel crack della borsa di New York tra il 24 e il 29 ottobre 1929 (noti tutt'oggi come giovedì nero e martedì nero). Le conseguenze furono rilevanti in tutte le economie mondiali, compresa quella italiana. Tra le concause cui venne addebitata la grande depressione, particolare rilievo è stato attribuito all'assenza di un intervento degli Stati in economia, per il perseguimento ossessivo del pareggio di bilancio. E così, proprio mentre John M. Keynes sviluppava le sue teorie macroeconomiche sulla necessità dell'intervento dello Stato in economia e, quindi, dell'indebitamento pubblico, in Europa molti Stati, tra cui l'Italia del ventennio fascista, se ne facevano interpreti.

13. *Il XX secolo e la grande depressione*

A seguito della crisi del '29, per evitare il fallimento delle principali banche italiane, tra cui la Banca Commerciale, il Credito Italiano e il Banco di Roma, venne adottata una politica di nazionalizzazione dell'industria che proseguì anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato intervenne significativamente in economia con la creazione di enti pubblici economici o aziende speciali, tra cui, l'IRI, l'ENI, l'INA, e con la nazionalizzazione delle banche.

14. *La nazionalizzazione dell'economia nel ventennio*

Particolare menzione merita la fondazione nel 1933 dell'IRI-Istituto per la ricostruzione industriale, sotto la cui egida vennero rilevate molte delle attività industriali che avevano risentito della crisi del '29 e che vennero piegate ai fini della nazione. Nel dopoguerra, l'IRI allargò progressivamente i suoi settori di intervento e fu l'ente che modernizzò e rilanciò l'economia italiana soprattutto durante gli anni '50 e '60, quelli del boom economico. All'apice della sua storia, negli anni '80, l'IRI reggeva un gruppo di circa mille società con più di cinquecentomila dipendenti, nei più disparati settori: dall'aeronautica alla difesa (Finmeccanica, oggi Leonardo), alla costruzione di automobili (Alfa Romeo) e di navi (Fincantieri), alla siderurgia (Finsider, poi ILVA, oggi Acciaierie d'Italia), alle telecomunicazioni (STET, ora parte di Telecom Italia; RAI), ai trasporti (Tirrenia, Alitalia, oggi ITA Airways), alla gestione di infrastrutture (Società Autostrade Concessioni e Costruzioni, oggi Autostrade per l'Italia), alla produzione alimentare (SME), e così via. Quando nel 1992 ne fu decisa la trasformazione in s.p.a., l'IRI si trovava al settimo posto nella classifica delle maggiori imprese del mondo per fatturato.

15. *L'I.R.I.*

La svolta dell'economia italiana, e con essa anche quella delle società esercenti imprese di grandi dimensioni e quotate in borsa, si ebbe con il boom economico degli anni '50 e '60 del XX secolo. Le ragioni del boom sono in parte riconnesse all'ingente iniezione di aiuti economici del piano Marshall, in parte allo sfruttamento delle opportunità che venivano dalla favorevole congiuntura internazionale che si determinò nel primo dopoguerra. Fattori

16. *Gli anni del boom economico*

decisivi per lo sfruttamento di tale congiuntura, e quindi della crescita dell'economia italiana, furono, da un lato, l'intervento in economia delle due grandi imprese di Stato (dell'ENI, che scoprì e seppe sfruttare nuove fonti di energia, e dell'IRI, che realizzò una moderna industria siderurgica, in grado di fornire acciaio a condizioni vantaggiose alla rinata industria italiana) e, dall'altro, il basso costo del lavoro, dovuto all'elevata disoccupazione collegata con l'abbandono delle campagne e con l'emigrazione dal meridione. Oltre alle imprese di Stato, assunsero in quegli anni dimensione ragguardevole società come la FIAT e la Olivetti.

Dapprima l'aumento del costo del lavoro, conseguente all'azione sindacale e studentesca del '68, e quindi gli shock petroliferi del '73 e del '79 furono i fattori che segnarono l'arresto della crescita esponenziale che l'economia italiana, soprattutto grazie alla grande industria pubblica e privata, aveva avuto negli anni '50 e '60. Negli anni '80, mentre il debito pubblico giungeva a superare il prodotto interno lordo, l'economia italiana sostanzialmente cessava di crescere, pur in una condizione di diffuso benessere.

17. *Le privatizzazioni*

Per risanare i conti pubblici enormemente gravati dal debito, nei primi anni '90 del XX secolo la quasi totalità degli enti pubblici economici e delle aziende speciali venne trasformata in società per azioni: si apriva così uno dei più importanti capitoli del diritto societario italiano, quello delle privatizzazioni³⁷.

Il manifesto della campagna di privatizzazioni fu espresso in un considerando al d.l. 05-12-1991, n. 386, ove il Governo Italiano dichiarò «la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni, con la finalità di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica, anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica».

18. *Privatizzazioni formali e sostanziali*

Come emerge dallo stesso passo trascritto, le privatizzazioni erano state concepite in due tappe. Una prima tappa, *formale*, nella quale gli enti di partecipazione, gli enti pubblici economici e le aziende speciali avrebbero assunto la forma della società per azioni, *con la finalità di valorizzare le strutture produttive*: si riteneva infatti che l'applicazione della disciplina organizzativa e contabile delle società per azioni consentisse la gestione delle azien-

³⁷ In argomento, v. BONELLI-ROLI, ED[2000/AggIV]994; BONELLI [La privatizzazione delle imprese pubbliche, Giuffrè, Milano, 1996]; Colombo-Portale[8]/CIRENEL, 69 ss.; BERNINI [Intervento statale e privatizzazioni. Un panorama comparativo, Cedam, Padova, 1996]. Sulle società di diritto singolare, di cui spesso le società privatizzate erano esempio, v. IBBA [1992]; Colombo-Portale[8]/IBBA, 525 ss.

de di Stato secondo criteri di economicità, con livelli di efficienza maggiori di quelli che l'assoggettamento al diritto pubblico poteva assicurare. Una seconda tappa, *sostanziale*, in cui le partecipazioni sarebbero state collocate, in tutto o in parte, sul mercato, onde *contribuire al risanamento della spesa pubblica*.

Le *privatizzazioni formali* si realizzarono rapidamente e su vasta scala. Nel solo 1992 vennero trasformati in società per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA, l'ENEL, l'Ente Ferrovie dello Stato [d.l. 11-02-1992, n. 333, conv. in l. 08-08-1992, n. 359], mentre le Poste furono dapprima trasformate in ente pubblico economico [d.l. 01-12-1993, n. 487, conv. in l. 29-01-1994, n. 71], e quindi in società per azioni (il 28-02-1998).

Diverso metodo si seguì per gli enti pubblici esercenti attività bancaria, i quali dovettero sdoppiarsi: da una parte, le fondazioni bancarie (enti conferenti), dall'altra, le società per azioni bancarie, interamente partecipate dalle prime³⁸. Così nacquero, ad es., la Fondazione Banco di Napoli, la Fondazione Banco di Sicilia, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e le rispettive banche in forma di società per azioni, nonché le molteplici fondazioni risultanti dalla trasformazione delle casse di risparmio, tra cui la Cariplo, la CRT, la Cariparma e così via.

Con qualche anno di ritardo il fenomeno delle privatizzazioni riguardò ampiamente anche gli enti pubblici locali. L'art. 115 del testo unico degli enti locali [d.lgs. 18-08-2000, n. 267; e già art. 17, l. 15-05-1997, n. 127] introdusse la possibilità per i comuni, le province e gli altri enti locali, per atto unilaterale, di trasformare le aziende speciali in società di capitali, prevedendo che ne potessero restare soci unici per un periodo, comunque, non superiore a due anni dalla trasformazione. In questo contesto, le privatizzazioni hanno riguardato la maggior parte delle aziende di trasporto pubblico locale (a Roma ATAC; a Milano ATM; a Torino GTT; a Napoli ANM), di raccolta dei rifiuti (a Roma AMA; a Milano AMSA, del gruppo A2A; a Torino AMIAT; a Napoli ASIA), di gestione dei servizi idrici integrati, e cioè acquedotti, fognature e depurazione (a Roma ACEA; a Milano A2A; a Torino SMAT; a Napoli ARIN), e così via.

Anche le *privatizzazioni sostanziali* o *liberalizzazioni* hanno avuto avvio, ma non può dirsi completato il processo di collocamento delle partecipazioni ai privati. È stata rapidamente percorsa la via della quotazione in borsa delle aziende di Stato trasformate in s.p.a. (ENI, Finmeccanica, oggi Leonardo, ENEL e così via), delle maggiori aziende degli enti locali (AEM, oggi A2A, e ACEA)

19. ... le privatizzazioni bancarie

20. ... e nei servizi pubblici locali

21. Privatizzazioni sostanziali

³⁸ In argomento, GRANDE STEVENS, ED[2007/AnnI]608; MUCCIARELLI [*Attività e impresa nelle fondazioni bancarie*, Giuffrè, Milano, 2005]; PONZANELLI [*Le fondazioni bancarie*, Giappichelli, Torino, 2005]; PAGLIARI [*Le fondazioni bancarie. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 2004]; COSULICH [*Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e privato. Due questioni di fine secolo*, Giuffrè, Milano, 2002]; BELLI-MAZZINI, DigComm[2000]296.

e delle banche di interesse nazionale (Credito Italiano e Banca di Roma, oggi UniCredit; Banca Commerciale Italiana e Istituto Bancario San Paolo, oggi Intesa-SanPaolo; Monte dei Paschi di Siena): di queste società, tuttavia, lo Stato o gli enti locali hanno conservato il controllo o, comunque, pacchetti azionari di rilievo, spesso collegati a poteri speciali a tutela dell'economia nazionale (*golden share*)³⁹.

Di vero e proprio passaggio del controllo ai privati si può parlare solo in alcuni casi: ad es., per la Telecom, l'ILVA, oggi Acciaierie d'Italia, l'industria alimentare (Cirio, Motta, Alemagna). Alcuni passaggi di controllo si sono avuti solo in epoca recente, per rimediare alle gravi crisi in cui alcune delle aziende pubbliche privatizzate erano incorse: emblematici i casi dell'Alitalia (passata più volte di mano, fino alla nazionalizzazione nel 2021, con la creazione di ITA Airways s.p.a. che ne ha acquistato il marchio senza tuttavia farne uso) e della Tirrenia.

Ma qual è oggi, pienamente avviatosi il terzo millennio, il ruolo delle società nell'economia italiana?

1.3. Un po' di numeri: statistiche sulla diffusione dei modelli.

Così come non può essere compreso il fenomeno societario senza conoscerne le origini, non si può avere una visione del sistema senza conoscere la rilevanza del fenomeno nell'economia reale. Dobbiamo quindi fornire alcuni

³⁹ L'art. 2, d.l. 31-05-1994, n. 332 (conv. in l. 30-07-1994, n. 474) dispone che negli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, prima della loro dismissione ai privati, possono essere introdotte clausole che attribuiscono al Ministro dell'Economia e delle Finanze la titolarità di uno o più poteri speciali, da esercitare di intesa con il Ministro delle Attività Produttive, tra cui: l'opposizione all'assunzione di una partecipazione rilevante (gradimento), alla conclusione di un patto parasociale, il veto a delibere di scioglimento o all'adozione di altre operazioni straordinarie, la nomina di un amministratore senza diritto di voto. Tali prerogative sono state oggetto di censura a livello europeo: nel caso dell'AEM, CG 06-12-2007, causa C-464/04, *Federconsumatori e a.*, Racc [2007/I]10419, ha concluso che il Trattato dev'essere interpretato nel senso che «esso osta ad una disposizione nazionale, quale l'art. 2449 del codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori... [o] il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, [in quanto tale diritto] è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società». Successivamente, CG 26-03-2009, causa n. 326/07, *Commissione/Italia*, Racc[2009/I]02291, nonché GC[2009/II]640, n. Demuro, ha sanzionato l'Italia per violazione del Trattato. In argomento, tra altri, BALLARINO-BELLODI, RS[2004]2.

dati e alcuni numeri che, sebbene noiosi da leggere, sono però di grande utilità per comprendere.

Secondo i dati di Unioncamere, estratti dai vari registri delle imprese, nel 2013 risultavano registrate in Italia 1.417.220 società di capitali (694.287 nel 1995) e 1.126.212 società personali (994.705 nel 1995), mentre 3.295.963 erano le imprese individuali (2.395.243 nel 1995)⁴⁰. Questi dati sono però, oltre che risalenti, anche poco significativi, perché non distinguono tra imprese attive e non attive.

Secondo i dati forniti dall'Istat e, in particolare, dall'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), nel 2020, le imprese attive – cioè, le unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie, che abbiano svolto attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento – sono circa 4.500.000 e occupano quasi diciassette milioni di addetti, quasi un terzo della popolazione residente in Italia e la metà di quella attiva.

Quanto alle forme giuridiche per l'esercizio dell'impresa (in senso ampio, non tecnico), l'ASIA stima la presenza di 2.790.067 imprese individuali, per tali intendendosi sia l'imprenditore individuale sia il libero professionista e il lavoratore autonomo, di 574.610 società di persone, tra cui 284.569 società in nome collettivo (delle società semplici, sorprendentemente, meno del 10% svolgono attività agricola), di 994.273 società di capitali, tra cui 25.948 società per azioni e in accomandita per azioni e 968.325 società a responsabilità limitata, nonché 51.116 società cooperative (di cui 14.643 cooperative sociali). L'elevatissimo numero di s.r.l., la forma societaria nettamente più diffusa in Italia, comprende anche le c.d. semplificate o s.r.l.s., introdotte solo nel 2012 ma largamente impiegate (si pensi che nel primo anno di vigore della legge introduttiva ne furono registrate oltre 13.000).

Il maggior numero di addetti è concentrato nelle società di capitali (9.809.552), con un numero medio sensibilmente più elevato per le società per azioni e in accomandita per azioni (più di 100) rispetto alle società a responsabilità limitata (prevalentemente sotto 50); le imprese individuali e le società personali impiegano non più di nove addetti, le cooperative tra cinquanta e cento. Distinguendo le imprese in ragione del numero di addetti tra microimprese (meno di 10 addetti secondo l'art. 3 Dir. n. 2013/34/UE, del 26-06-2013, o meno di 5 addetti secondo l'art. 2435ter), piccole imprese (tra 10 e 50 addetti), medie imprese (tra 50 e 250 addetti) e grandi imprese (più di 250 addetti), possono ricavarsi le seguenti indicazioni.

Le *grandi imprese* sono costituite in misura largamente prevalente in forma

22. I dati di Unioncamere

23. L'Archivio Statistico delle Imprese attive

24. L'impiego delle forme giuridiche nell'esercizio di impresa

25. La dimensione delle imprese per numero di addetti

⁴⁰ I dati riferibili alla situazione fotografata al 2002 si trovano riportati da Cottino[III]/COTTINO-WEIGMANN, 64 ss.

di società per azioni o in accomandita per azioni; le *medie imprese* sono costituite prevalentemente in forma di società per azioni e in accomandita per azioni, e in minor misura in forma di società a responsabilità limitata e cooperativa; le *piccole imprese* sono costituite prevalentemente in forma di società a responsabilità limitata, e in piccola misura anche in forma di società per azioni e cooperativa; le *microimprese* sono prevalentemente costituite da imprenditori individuali, lavoratori autonomi o liberi professionisti e società personali.

L'Istat ne trae che l'ossatura produttiva dell'Italia è caratterizzata dalle microimprese che rappresentano numericamente il 95% del totale, impiegando il 47% degli addetti. Le grandi imprese rappresentano appena lo 0,08% del totale, pur impiegando il 20% degli addetti. Si può aggiungere che, nel 2020, sono risultate incluse nella lista delle 500 maggiori società al mondo (Fortune Global 500) sei società italiane e cioè Assicurazioni Generali (66), ENEL (87), ENI (113), Intesa San Paolo (310), Poste Italiane (355), UniCredit (425); si deve aggiungere la società di diritto olandese EXOR (28), socio di relativa maggioranza del gruppo Stellantis, i cui capitali sono nelle mani di una nota famiglia italiana (Agnelli). La restante parte è costituita dalle piccole e dalle medie imprese, rappresentando l'ambito ove l'impiego delle società risulta numericamente prevalente.

26. *Le imprese pubbliche societarie*

Uno 0,5% delle società che costituiscono imprese attive sono controllate da enti pubblici. Nel 2018, le imprese pubbliche censite erano 8.510 e impiegavano 924.068 addetti. nettamente prevalente è l'impiego delle società per azioni (il 30% con l'83,7% degli addetti) e della società a responsabilità limitata (il 43,5% con il 9,1% degli addetti), mentre le aziende speciali, cioè la forma tradizionalmente tipica per l'esercizio dell'impresa pubblica, sono appena il 2,1% e impiegano l'1,4% degli addetti. Il maggior numero di imprese pubbliche è partecipato da amministrazioni pubbliche territoriali (Regioni, Province e Comuni), ma la rilevanza in termini di addetti impiegati è limitata (il 22,5% degli addetti); prevalenti in termini dimensionali sono invece le imprese pubbliche controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il 53,8% degli addetti).

27. *La geografia dei gruppi di imprese secondo l'Istat*

Ulteriori indicazioni si ricavano da un altro studio dell'Istat, elaborato nel 2014 sulla base dei dati dell'ASIA del 2012 (e non ancora aggiornato), che ha disegnato la geografia dei gruppi di imprese, indicando la forma giuridica dei vertici, delle società che fanno parte di un gruppo e la presumibile dimensione (sempre in base al numero di addetti). I gruppi di impresa coinvolgono circa un terzo degli occupati delle imprese attive (oltre 5,5 milioni, su un totale di 17), e pesano per oltre la metà se si tiene conto delle sole imprese esercitate da società di capitali. Interessante notare che praticamente tutte le imprese con più di 500 addetti sono inserite in un gruppo e sono costituite in forma di società di capitali.

La forma giuridica delle imprese appartenenti ad un gruppo, e cioè il tipo societario principalmente impiegato nell'*articolazione di gruppo*, è la società a responsabilità limitata (163.269) o la società per azioni (23.989), con una quota rispettivamente del 79% e del 11,6%, su un totale di 192.832 società.

Al *vertice dei gruppi* di imprese italiane (ne sono stati censiti 90.541) sono in prevalenza collocate persone fisiche (25,6%) o imprese individuali (14,9%) e, in numero decrescente, società a responsabilità limitata (25,7%), società straniera o *branches* italiane di società straniera (15,1%), società per azioni (6,8%), società personali (5,7%), società cooperative (1,5%), società in accomandita per azioni (0,1%).

L'ordine si inverte, tuttavia, se si classificano i vertici in relazione alla *dimensione del gruppo* per numero di addetti: sono prevalenti i gruppi al cui vertice è posta una società per azioni (27%), con una media di 270 addetti per ciascun gruppo (quattro volte il numero di addetti medi di un gruppo, pari a 62). Se al vertice di un gruppo è collocata una società per azioni, ciò significa che la proprietà della capogruppo non è riconducibile ad una persona fisica: si tratta perciò di società per azioni quotate o comunque con azionariato diffuso. Secondi per importanza sono i gruppi al cui vertice assoluto si identifica una singola persona fisica o un'impresa individuale: questi rappresentano il 20% degli addetti complessivi, ma la dimensione del singolo gruppo è certamente piccola, risultando impiegati meno della metà degli addetti medi (62). Interessante è notare che i pochi gruppi che hanno al vertice una società in accomandita per azioni (appena 75), sono di dimensioni notevolmente superiori alla media (1.484 addetti a fronte di una media di 62).

Questi ultimi dati indicano che la proprietà delle imprese italiane di maggiore dimensione, tutte articolate in gruppi, è tendenzialmente diffusa, mentre quella delle imprese di minori dimensioni è concentrata negli individui e nelle famiglie.

La proprietà diffusa o concentrata delle imprese non è un mero dato di rilevanza statistica, ma assume per le società per azioni rilievo normativo. Come vedremo (I.3.6; III.3.B.1), infatti, le società per azioni si distinguono a seconda che facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio: per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si intendono le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante [2325bis].

Attualmente (fonte Borsa Italiana, al 30-09-2022) sono 410 le società quotate alla Borsa di Milano. Più precisamente, sono 226 le società quotate in un mercato regolamentato italiano (il mercato Euronext Milan di Borsa Italiana s.p.a.), quasi tutte società per azioni. Di queste, 145 sono emittenti azioni quotate PMI (Piccole e Medie Imprese) (fonte Consob, gennaio 2022). La restante parte è costituita da società le cui azioni sono negoziate nel mercato Euro-

28. *Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*

next Growth Milan, che non è un mercato regolamentato ma un sistema multilaterale di negoziazione: queste società si considerano di diritto società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Le ulteriori società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (al III.3.B.1.2. studieremo la definizione), censite dalla Consob, sono 54, prevalentemente in forma di società per azioni fatta eccezione per 23 cooperative (tutte banche popolari tranne una): si tratta di società con azioni diffuse in misura rilevante, salvo un caso in cui la diffusione rilevante è quella delle obbligazioni (Unicoop Tirreno). Dopo averne dato la definizione e l'inquadramento, daremo qualche dato statistico anche su s.r.l.-PMI, società che fanno ricorso al crowdfunding e società che si qualificano come *start-up* innovative (I.3.7.).

29. Società cooperative

Notevole rilevanza hanno le società cooperative, la cui storia sarà esposta in seguito (IV.1.2.). Il censimento delle società cooperative attive fatto dall'Istat può essere utilmente integrato con i dati ricavabili dall'albo ufficiale delle cooperative, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, nel quale si iscrivono solo le imprese attive. Le 109.513 cooperative iscritte all'albo speciale, nel 2022, risultano così ripartite: cooperative di produzione e lavoro (53.025), cooperative sociali (23.827), cooperative edilizie di abitazione (7.869), altre cooperative (8.271), cooperative di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento (5.399), cooperative di lavoro agricolo (3.929), cooperative di trasporto (2.197), cooperative della pesca (1.417), cooperative di consumo (1.152), cooperative di garanzia fidi (348), banche di credito cooperativo (252), consorzi cooperativi (200), cooperative di dettaglianti (139), consorzi agrari (53), altre cooperative (8.271).

Come meglio vedremo a tempo debito (IV.2.1.), l'albo delle cooperative è stato istituito essenzialmente per identificare la cooperazione agevolata da quella non agevolata, sotto il profilo tributario. Si definiscono a mutualità prevalente le cooperative agevolate: ne risultano iscritte 101.335, e rappresentano perciò oltre il 95% del totale.

Menzione a parte meritano le società mutualistiche in materia bancaria e assicurativa. Oltre alle circa 250 banche di credito cooperativo iscritte all'albo, si contano una cinquantina di banche popolari in forma di società cooperativa, tre mutue assicuratrici (Società Reale Mutua di Torino, ITAS-Istituto Trentino Alto Adige di Assicurazioni, di Trento, le Assicurazioni di Roma) e 246 società di mutuo soccorso.

30. Societas europaea

Infine, in Italia ha sede una SE (*societas europaea*) – BBT-Galleria di Base del Brennero SE, con sede a Bolzano – di complessive 3.000 in tutta l'Unione Europea (al 12-03-2018).

1.4. Ancora un po' di storia: dall'Ordonnance sur le commerce al diritto dei mercati finanziari.

Una volta tratteggiate le origini del fenomeno economico e l'attuale diffusione dei modelli societari nell'economia italiana, è opportuno ricordare – come ha ben posto in risalto la Corte di giustizia europea non molti anni or sono – che «le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale. Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento»⁴¹.

Il fenomeno societario è, modernamente, fenomeno essenzialmente giuridico e, più esattamente, prerogativa degli Stati. Questa caratterizzazione è tuttavia il risultato di un percorso storico, prima di uniformazione degli usi commerciali e, successivamente, di codificazione dei medesimi, ad opera di leggi idonee ad attribuire allo Stato il ruolo di fonte esclusiva di produzione della norma. Al riguardo, peraltro, va fatta una netta distinzione tra la disciplina delle anonime, da una parte, e quella delle compagnie e delle accomandite, dall'altra parte. Mentre le società mercantili personali sono nate dalla prassi e dalla prassi hanno ricevuto nel tempo le necessarie regole di disciplina, poi trasfuse nelle leggi degli Stati, per le anonime, l'esigenza di atti di investitura promananti dal pubblico potere, anche se privi dei requisiti di astrattezza e generalità propri della legge, ha determinato con anticipo i presupposti per la formazione di una legislazione generale: non è un caso se il *Bubble Act 1720*, che può considerarsi la più antica delle leggi in materia societaria, riguardi proprio le anonime.

Ciò opportunamente precisato, per larga parte degli Stati europei, inclusa l'Italia, la moderna legislazione in materia societaria affonda comunque le sue radici nelle raccolte di usi mercantili⁴², e precisamente in una tarda ricognizione della seconda metà del XVII secolo, nella Francia colbertiana. In quella che era allora la nazione più popolosa e prospera d'Europa, fu sentita l'esigenza di riportare a sistema le regole applicabili al commercio, dal disordine che secondo Colbert regnava nella prassi e che non consentiva di distinguere una bancarotta fraudolenta da un fallimento involontario. Colbert diede perciò incarico di effettuare una ricognizione degli usi vigenti, affinché gli stessi potessero essere sistematizzati e applicati uniformemente nella nazione. La ricognizione si tradusse nell'*Édit du roi servant de règlement pour le commerce des négociants et marchands tant en gros que en détail*, del 1673,

31. Dalle società mercantili al diritto societario

⁴¹ CG 27-09-1988, causa C-81/87, *Daily Mail*, Racc[1988]5483, § 19.

⁴² Per una ricognizione delle raccolte di usi mercantili dall'XI al XIV secolo, v. Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 67.

comunemente noto come *Ordonnance sur le commerce* o *Code Savary* (dal nome del suo redattore, Jacques Savary)⁴³.

Al Titolo IV del *Code Savary* erano disciplinate le società, tali intendendosi, tuttavia, solo le compagnie generali e quelle in accomandita; le compagnie anonime, pur esistenti, non vennero trattate in quanto estranee alla prassi del commercio.

32. // Code
Savary

Sebbene il *Code Savary* non possa essere considerato una codificazione, allo stesso va riconosciuto il merito di avere unificato il diritto commerciale con molto anticipo rispetto al diritto civile: ciò è probabilmente la causa storica della separazione tra i due in Francia⁴⁴. Il *Code Savary* costituisce ancora una raccolta di usi commerciali e, per questo motivo, potendo essere integrato dalla prassi, benché scarno ed estremamente lacunoso, restò in vigore inalterato per quasi centocinquanta anni. Lo stesso Savary aveva redatto un manuale⁴⁵, ristampato in varie edizioni, che valeva a colmare le lacune del *Code*.

Nel *Code* si prevedeva che tutte le società dovessero essere contratte per iscritto o davanti a un notaio, rifiutandosi così il fenomeno delle società di fatto o irregolari [art. IV.1 *Code Savary*]. Si prevedeva anche la registrazione delle società, e in difetto si sanzionavano con la nullità gli atti conclusi tra i soci e i loro creditori o aventi causa [art. IV.2 *Code Savary*]. La registrazione era necessaria soprattutto per il censimento dei soci e l'accertamento dei loro poteri, e dunque nessuna variazione poteva avere effetto se non iscritta [art. IV.3-4 *Code Savary*]. Venivano esplicitate, da un lato, la regola della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni della società generale e, dall'altro, quella della limitazione della responsabilità all'apporto, per i soci dell'accomandita [art. IV.7-8 *Code Savary*]. Infine, le controversie tra soci o loro eredi dovevano essere compromesse in arbitri e la giurisdizione consolare avrebbe omologato i lodi [art. IV.9-14 *Code Savary*].

33. Le codifica-
zioni napo-
leoniche

Vera e propria codificazione, dunque legge dello Stato idonea a dettare regole di diritto, non solo a raccogliere usi, si ha solo con Napoleone, quando entrano in vigore il *Code civil*, nel 1804, e il *Code de commerce*, nel 1807. Le società erano disciplinate in entrambi: nel *code civil* compariva la disciplina delle società civili, particolari o generali [artt. 1832-1873 *code civil* 1804], nel *code de commerce* quella dei tipi commerciali: la *société en nom collectif*, la *société en commandite simple* e, per la prima volta in un testo di legge, la *société anonyme* [artt. 18-70 *code de commerce* 1807].

⁴³ Per ulteriori indicazioni, Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 83 s.

⁴⁴ Per questo rilievo, Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 84.

⁴⁵ *Le parfait négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, et des pays étrangers*, pubblicato a Parigi per la prima volta nel 1675.

Il contenuto delle codificazioni napoleoniche venne recepito, senza significative variazioni, prima nei codici preunitari e quindi nel codice civile e nel codice di commercio del Regno dell'Italia Unita, entrambi del 1865.

Le codificazioni del 1865, come quelle napoleoniche, disciplinavano separatamente la materia civile e quella commerciale. Esistevano così società civili e commerciali, a seconda dell'attività che i fondatori si proponevano di realizzare: commerciali erano quelle destinate a svolgere atti di commercio per professione abituale, e solo queste erano considerate enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci [art. 107 c. comm. 1865], mentre le società civili – come la *societas* della tradizione romana – non potevano possedere un patrimonio proprio o assumere diritti e obbligazioni in nome proprio⁴⁶.

Delle società commerciali erano previsti tre diversi tipi, a seconda che per le obbligazioni sociali rispondessero solo la società, o con essa tutti o alcuni dei soci⁴⁷: le collettive, le società in accomandita, semplice o divisa per azioni, e le società anonime. Mentre le società collettive e le società in accomandita semplice potevano essere liberamente costituite, proprio perché non avrebbero escluso la corresponsabilità dei soci, le società per azioni, anonime e in accomandita, potevano essere costituite solo con decreto reale, dopo l'approvazione del relativo atto costitutivo. Il punto merita sottolineatura perché, mentre in Italia veniva confermato il sistema *concessorio* [art. 156 c. comm. 1865; già art. 37 *code de commerce* 1807]⁴⁸, pochi anni più tardi in Francia lo stesso sarebbe stato superato da quello *normativo*: un sistema nel quale il riconoscimento della personalità giuridica è conseguenza dell'accertamento

34. Le società civili e commerciali

35. Il codice di commercio del 1865

⁴⁶ La società era considerata «un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, e cioè denaro, altri beni o la propria industria, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare» [art. 1697 c.c. 1865]. La società doveva avere per oggetto una cosa lecita ed essere contratta nell'interesse comune delle parti [art. 1698 c.c. 1865]. Si distinguevano le società universali e quelle particolari; quelle universali, a loro volta, si distinguevano nella società di tutti i beni presenti e nella società universale dei guadagni. La società di tutti i beni presenti era quella con la quale le parti ponevano in comunione tutti i beni mobili e immobili nella loro proprietà, nonché i guadagni che ne potessero derivare [art. 1701 c.c. 1865]. La società universale dei guadagni era invece quella realizzata con le acquisizioni effettuate dai soci durante la società. Le società particolari erano quelle aventi ad oggetto cose determinate, o il loro uso e le utilità che ne potessero derivare [art. 1705 c.c. 1865]. Egualmente si consideravano società particolari quelle con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione [art. 1706 c.c. 1865]. Nelle società civili, delle obbligazioni contratte per conto della società rispondevano esclusivamente i soci che avevano contrattato con il creditore [art. 1727 c.c. 1865].

⁴⁷ Oltre alle società commerciali erano disciplinate l'associazione in partecipazione e l'associazione di mutua assicurazione, che tuttavia non erano considerate enti collettivi separati dagli associati.

⁴⁸ In argomento, Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 16 ss.